

LXXX^a TORNATA

GIOVEDÌ 8 GIUGNO 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Commemorazione (del senatore Capellini) . . .	2351
Oratori:	
PRESIDENTE	2351
FACTA, <i>presidente del Consiglio, ministro dell'interno</i>	2353
Congedi	2351
Disegni di legge (Approvazione di):	
« Approvazione della convenzione dell'Unione monetaria latina, conclusa a Parigi il 9 dicembre 1921, tra il Belgio, la Francia, la Grecia, l'Italia e la Svizzera, addizionale a quella sottoscritta a Parigi il 6 novembre 1885 »	2355
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 287, che modifica la legge 8 giugno 1913, n. 571, riguardante la concessione al comune di Taranto del diritto di pesca in alcune zone del Mar Piccolo »	2376
« Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1916, n. 1570, concernente il computo dell'insegnamento esercitato da professori italiani in Istituti superiori della cessata monarchia Austro-Ungarica »	2377
« Conversione in legge dei decreti-legge 9 maggio 1920, n. 1058 e 23 settembre 1920, n. 1561, che aumentano la misura delle tasse e soprattasse scolastiche delle Università, degli Istituti superiori di magistero, delle scuole medie e normali e degli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica »	2378
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 novembre 1919, n. 2039, che attribuisce alla Corte di cassazione di Roma la decisione dei ricorsi e dei conflitti di competenza provenienti dalle nuove provincie del Regno e modifica gli articoli 3 della legge 13 dicembre 1875, n. 2837, e 5 della legge 31 marzo 1877, n. 3671 » . pag.	2381
« Garanzia dei crediti dello Stato per anticipazioni accordate sul prezzo delle forniture e riparazioni occorrenti alle ferrovie dello Stato » . . .	2383

« Conversione in legge del decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2384, che autorizza l'iscrizione di scrivane dattilografe avventizie nel ruolo transitorio aggiunto dell'Amministrazione centrale per i lavori pubblici »	2384
(Seguito della discussione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40, portante provvedimenti a favore delle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto »	2359
Oratori:	
BERIO, <i>relatore</i>	2366 <i>passim</i> 2374
BETTONI	2366, 2369
POZZO	2372, 2374
REBAUDENGO	2364, 2368
RICCIO, <i>ministro dei lavori pubblici</i> 2361 <i>passim</i>	2375
VICINI	2360, 2371, 2374
ZUPELLI	2362
(Presentazione di)	2353
Interpellanze (Annuncio di)	2380
Interrogazioni (Annuncio di)	2386
(Risposta scritta ad)	2388
Messaggi del Presidente della Corte dei Conti	2350
Omaggio della città di Danzica.	2351
Per la visita dei Sovrani alle terre redente .	2350
Oratori:	
PRESIDENTE	2351
COLONNA FABRIZIO	2350
FACTA, <i>presidente del Consiglio, ministro dell'interno</i>	2351
Petizioni (Lettura del sunto di)	2351
Plauso al Presidente del Consiglio . . . pag.	2350
Oratore:	
FACTA, <i>presidente del Consiglio, ministro dell'interno</i>	2350
Relazioni (Presentazione di).	2355, 2376
Ringraziamenti	2351
Sull'ordine del giorno:	
Oratori:	
MAZZONI	2359
RICCIO, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	2359
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . .	2385

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri delle colonie, della giustizia e affari di culto, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio, delle terre liberate dal nemico e i sottosegretari di Stato per l'interno, per la guerra e per la giustizia.

(Entra nell'aula il Presidente del Consiglio che il Senato accoglie con applausi vivissimi e prolungati).

FACTA, *presidente del Consiglio ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io ringrazio profondamente commosso il Senato del suo cortese saluto che io ritengo diretto non tanto a me quanto alla delegazione italiana, che in Genova, ispirandosi a santi sentimenti di italianità e pensando che colà si riunivano 34 nazioni alle quali si doveva dare la consapevolezza della grandezza italiana, ha spiegato nel modo migliore la sua opera, nel pensiero che dopo noi, dopo le nostre fatiche, l'Italia nostra avrebbe avuto un posto più alto e più degno; e noi abbiamo ispirato la nostra azione proprio a questo pensiero. Noi sapevamo che colà combattevano degli interessi grandissimi, che fervevano ancora dei contrasti, delle lotte; ma noi abbiamo avuto sempre la coscienza che l'opera nostra dovesse manifestarsi nel tentativo generoso di portare fra tutti la parola della pace, di questo fraterno sentimento nella soluzione dei grandi interessi in discussione; noi abbiamo sentito che la tradizione ci affidava quest'opera di pace e ad essa abbiamo dedicato tutta l'opera nostra.

Onorevoli senatori, nel momento in cui la Conferenza terminò, allorché si tenne l'ultima seduta, 34 nazioni applaudivano all'Italia, con applauso pari al vostro; ed io sento in questo momento una commozione uguale a quella che provai allora; sento che volete dare un'approvazione al nostro lavoro e sento, come mai, l'orgoglio del vostro consenso. Orbene questo consenso, come le nostre fatiche, offriamo all'Italia, a questa Italia grande a questa Italia bella, a questa Italia benedetta, in questo momento salutata da tutto il mondo per la sua dignità. *(Applausi vivissimi e prolungati).*

BISCARETTI, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Messaggi del Presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole, senatore segretario Frascara di dar lettura di due messaggi del Presidente della Corte dei conti.

FRASCARA, *segretario*, legge:

« Roma 17 maggio 1922.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro rimettere all'E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di aprile 1922.

« Il Presidente

« BERNARDI ».

« Roma, 17 maggio 1922.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro rimettere all'E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di maggio 1922.

« Il Presidente

« BERNARDI ».

Per la visita dei Sovrani alle terre redente.

COLONNA FABRIZIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA FABRIZIO. Avendo avuto l'onore di essere a capo della rappresentanza del Senato nella solenne occasione della prima visita ufficiale dei nostri amati Sovrani alle terre della Venezia Giulia ed a quelle dell'orientale spiaggia dell'Adriatico, finalmente annesse alla Madre Patria, testimone della magnifica, entusiastica, delirante accoglienza fatta ai Sovrani a Trieste ed in tutti gli altri luoghi visitati - come Monfalcone, Gorizia, eppoi Parenzo, Pola, Lussin e finalmente Zara - accoglienza rivelante la sincera gioia di quelle popolazioni di avere, sia pure per breve ora, il Re e la Regina fra loro ed esternare il devoto attaccamento che a Loro li lega: signori Senatori, vi assicuro che quelli furono momenti la cui memoria rimarrà sempre scolpita in tutti i cuori che italianamente sentono. *(Vivissime approvazioni).*

Testimone commosso di tanta esplosione di esultante giubilo popolare, assieme ai colleghi che ebbero con me la fortuna di assistere a quelle manifestazioni, propongo che a quelle popolazioni italianissime, in questo giorno della

ripresa dei nostri lavori. sia inviato un fraterno saluto dal Senato del Regno. (*Applausi generali e prolungati*).

FACTA, *presidente del Consiglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *presidente del Consiglio*. Io pure ebbi l'onore e il gaudio di assistere a quelle magnifiche manifestazioni. Il cielo di Trieste e della Venezia Giulia, che vide tanti dolori e tante lagrime, in quel giorno cosparse tutta la sua letizia ed i suoi sorrisi sui Reali d'Italia; gioie e sorrisi che sono santificati dai dolori precedenti, gioie e sorrisi che io auguro accompagnino per mille e mille anni la Casa di Savoia, a cui sono legate con l'antico popolo italiano queste nuove regioni, che nelle aspirazioni del passato e nelle manifestazioni del presente rivelano tutta la loro italianità. Siano esse i fati immortali della casa di Savoia, siano esse i fati immortali della patria nostra. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

PRESIDENTE. Il Senato ha avuto occasione più volte di manifestare solennemente i suoi sentimenti d'affetto verso quelle terre che la vittoria delle nostre armi ha redento e riconosciuto all'Italia. Ora non può che confermare tali sentimenti a proposito del fausto evento della visita dei Sovrani d'Italia a quelle regioni dove furono accolti da dimostrazioni entusiastiche ed indimenticabili.

Pongo ai voti la proposta del senatore Colonna Fabrizio, appoggiata dal Governo, per l'invio del saluto del Senato a quelle nobili e patriottiche popolazioni. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

La proposta è approvata per acclamazione.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo: i senatori Apolloni, Ghiglianovich e Triangi per un mese; Zappi per quindici giorni; Bonicelli per otto giorni.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

N. 39. Il prof. Enrico Sgroi si duole della mancata applicazione in suo favore dell'articolo 47 della legge 8 aprile 1896, n. 142 portante disposizioni sugli stipendi e sulla carriera del personale delle scuole medie governative.

N. 40. Il signor Cometto Bartolomeo già archivista nel distretto militare di Firenze, si duole del provvedimento col quale fu collocato a riposo.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Do lettura al Senato dei ringraziamenti della famiglia del defunto senatore Saldini per le condoglianze inviate dal Senato.

« Milano, 17 maggio 1922.

« Ringrazio vivamente V. E. anche a nome della mia famiglia, per le rinnovate espressioni di condoglianza del Senato per la morte del mio amatissimo padre, senatore Cesare Saldini.

« Esprimo all'E. V. in modo particolare la mia riconoscenza più sentita per il discorso commemorativo detto nella seduta pubblica del 9 maggio u. s.

« Con devoto ossequio

« Dev.mo

« Ing. GUIDO SALDINI ».

Omaggio.

PRESIDENTE. Il Governo della città libera di Danzica ha inviato in omaggio al Senato alcune pubblicazioni riguardanti la storia e le vicende attuali della città.

Ho ringraziato quel Governo per mezzo dell'Agente d'Italia in detta città e ho disposto che le pubblicazioni inviate vengano conservate nella biblioteca del Senato.

Commemorazione del senatore Capellini.

PRESIDENTE. (*Si alza e con lui si alzano i ministri ed i senatori*).

Onorevoli colleghi,

Il 28 maggio testè decorso, dopo breve malattia, si spense in Bologna, tra il generale cordoglio di quella cittadinanza che lo conside-

rava suo vanto, l'illustre geologo prof. Giovanni Capellini.

Nato alla Spezia, da antica famiglia oriunda di Portovenere, il 23 agosto 1833, dotato di non comune ingegno e di gran forza di volontà, seppe, pur tra ristrettezze economiche non lievi, conseguire a 25 anni la laurea in scienze nella Università di Pisa, essendo in lui vivissimo l'amore agli esperimenti ed alle ricerche, soprattutto nel campo geologico e paleontologico.

In mezzo ad indicibili difficoltà, riuscì, ancora ragazzo, a crearsi un vero laboratorio scientifico, che nel 1853, allorchè la famiglia Reale del Piemonte si recò alla Spezia, ebbe l'onore di una visita dei Principi. A quell'anno risale pure il suo primo scritto di argomento geologico.

Nel 1860 fu nominato professore nel Collegio Nazionale di Genova e fu quindi acclamato Dottore Collegiato di geologia in quell'Università. L'anno dopo, il Mamiani lo chiamava alla cattedra di geologia della Università di Bologna, che doveva rendere celebrata in tutto il mondo con più che un sessantennio di apostolato scientifico e didattico e che tenne fino alla morte.

Il nome di Giovanni Capellini è il simbolo di una vita austera tutta dedita a studi faticosi e fecondi, e resterà una delle glorie più fulgide della scienza e dell'università italiana, giacchè è legato ad una serie di scoperte importantissime, soprattutto per la conoscenza della geologia e della paleontologia dell'Italia, della quale ultima scienza fu uno dei pionieri. I suoi studi ebbero come precipuo campo d'azione e d'investigazione la Lunigiana, la Toscana, il Bolognese. Ma anche fuori dei confini della patria ei portò la sua inappagata brama di sapere; nei numerosissimi viaggi che fin da giovinetto fece quasi ogni anno all'estero a scopo scientifico, visitando tutta l'Europa e gran parte dell'America settentrionale, raccolse una messe enorme e preziosa di materiali che in occasione del cinquantenario del suo insegnamento egli, con atto veramente munifico, donò al Museo geologico di Bologna, considerato uno dei maggiori e migliori del mondo, di cui la sua raccolta forma la parte più cospicua e che a lui si intitola. Assai più che cento sono le sue opere, quasi tutte di carattere scientifico, alcune anche di carattere autobiografico, prezioso documento della sua forza mirabile di volontà e della sua grande nobiltà d'animo.

Uno dei meriti più insigni del grande scomparso fu, come anche il Carducci proclamò altamente, quello di essere stato gran promotore e propagatore degli studi geologici. In riconoscimento di tale merito appunto, l'Accademia delle Scienze di Filadelfia gli assegnava, singolarissima distinzione, il premio Hayder, riservato ai più benemeriti promotori della geologia.

Egli fu anche una magnifica tempra di realizzatore e di organizzatore: a lui si deve la costituzione della Società geologica italiana, della quale mi onoro di essere stato insieme a lui ed a Quintino Sella uno dei fondatori; egli ebbe per primo l'idea dei congressi geologici internazionali, ed organizzò l'Esposizione italiana di archeologia preistorica, tenutasi in Bologna nel 1881.

Fu ripetute volte Rettore dell'Ateneo Bolognese e in tale carica ebbe nel 1888 a promuovere i festeggiamenti per l'ottavo centenario del glorioso Studio, e in quell'occasione vide intorno a sè i più grandi geologi e paleontologi del mondo. Era membro della Accademia dei Lincei, della Società italiana dei Quaranta, e di numerosissime altre Accademie e Società scientifiche italiane e straniere; era insignito anche di moltissime onorificenze, italiane e straniere, tra cui quella di cavaliere dell'Ordine civile di Savoia.

Circondato sempre dall'ammirazione e dalla simpatia universali, ebbe numerose cariche nella sua città natale e in Bologna. Nel febbraio 1921 pel sessantennio dell'insegnamento, non solo da Bologna e dall'Italia ma da tutto il mondo fu un plebiscito di omaggi per l'illustre scienziato, cui Spezia tributò onoranze entusiastiche.

Le sue insigni benemeritenze scientifiche e civiche furono premiate con la nomina a senatore addì 4 dicembre 1890; ma le sue assorbenti occupazioni scientifiche non gli permisero di esser troppo assiduo ai nostri lavori.

La scomparsa dell'insigne scienziato è lutto per l'Italia e per la scienza mondiale.

Il Senato si inchina reverente alla sua memoria e porge vive condoglianze alla famiglia desolata ed alle città della Spezia e di Bologna. (*Approvazioni*).

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Le nobili parole del Presidente del Senato hanno posto in rilievo una delle figure più nobili della vita politica italiana. Ricordando l'illustre estinto, non si possono ricordare soltanto le sue virtù di cittadino, ma si ricorda il nobilissimo intelletto dello scienziato che ha dato al patrimonio scientifico d'Italia, i migliori frutti dei suoi studi.

Il Governo si associa con profondo cordoglio alle parole del Presidente del Senato, e manda alla nobile figura dell'estinto l'omaggio riverente della memoria e della riconoscenza. (*Approvazioni*).

Elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicate alla Presidenza durante la sosta delle sedute.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura dei disegni di legge e delle relazioni comunicate alla Presidenza durante la sosta delle sedute.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

ELENCO DEI DISEGNI DI LEGGE.

Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292, portante provvedimenti per combattere il tracoma;

Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 315, che eleva i limiti massimi della tassa comunale di escavazione della pietra pomice nell'isola di Lipari;

Conversione in legge del Regio decreto luogotenenziale 21 luglio 1921, n. 1061, col quale viene prorogato il termine per le affrancazioni consensuali degli usi civici nell'ex Stato pontificio;

Procedimento per ingiunzione;

Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1853, portante provvedimenti per le patenti dei segretari comunali;

Conversione in legge del Regio decreto 22 aprile 1920, n. 851, che apporta modificazioni al decreto luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 483, concernente provvedimenti a favore dei riformati dal servizio militare per tubercolosi polmonare;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 1015, che stabilisce norme per la nomina, durante la guerra, ai posti di coadiutore nei laboratori della Direzione generale della Sanità pubblica e corrispondenti;

Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno di lire 17 milioni per la costruzione di un nuovo riformatorio in Catanzaro, per la costruzione delle nuove carceri giudiziarie in Trapani e per il completamento delle carceri giudiziarie di Caltanissetta;

Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1917 n. 1513 concernente l'obbligo dei comuni a somministrare gli alloggi alle truppe di passaggio od in precaria residenza;

Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero della guerra per i fabbricati militari. Maggiore assegnazione e diminuzione di stanziamento nello stato di previsione della spesa del detto ministero per gli esercizi finanziari 1921-22 e 1922-23;

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 57 relativo alla proroga del decreto luogotenenziale 18 maggio 1919 n. 796 sul funzionamento dei manicomi gestiti da privati;

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922;

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923;

Provvedimenti sui buoni del tesoro;

Conversione in legge del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 52, che modifica l'articolo 32 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304 relativo alla istituzione di un Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia di allacciamento e proposta di emendamento alla modificazione apportata dallo stesso Regio decreto 22 gennaio 1920;

Provvedimenti straordinari per l'abitato di Corato in dipendenza dei danni prodotti dal rigurgito delle acque sotterranee;

Approvazione della convenzione dell'Unione monetaria latina, conclusa a Parigi, il 9 dicembre 1921, tra il Belgio, la Francia, la Grecia, l'Italia e la Svizzera, addizionale a quella sottoscritta a Parigi il 6 novembre 1885;

Costruzione di un'edificio ad uso dei servizi postali e telegrafici nella città di Livorno.

Modificazioni alla competenza dei pretori e dei conciliatori;

Conversione in legge del Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 1953, concernente provvedimenti per la revisione delle pellicole cinematografiche e relative disposizioni fiscali e penali;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 308, che autorizza la maggiore spesa di lire 35,000 per la esecuzione di lavori per la ferrovia Vittorio-Ponte nelle Alpi;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 maggio 1917, n. 918, concernente l'esecuzione di opere nuove nelle vie navigabili di seconda classe;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 59, concernente ulteriore proroga del termine di cui all'art. 3 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, già prorogato con l'articolo 9 della legge 8 aprile 1915, n. 509;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 186, concernente l'ulteriore proroga del termine di cui all'art. 79 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione già prorogata con l'articolo 10 della legge 8 aprile 1915, n. 508;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 305, col quale è dichiarato effettuato dal 16 aprile 1918, il riscatto della ferrovia tra la stazione di Desenzano, ed il lago di Garda, concessa all'impresa di navigazione sul lago di Garda mediante convenzione 20 aprile 1903;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1404, concernente la spesa per opere di miglioramento dei canali della rete navigabile nel Veneto ed il porto di Venezia-Chioggia;

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1920, n. 659, che autorizza la spesa straordinaria di lire 20,000,000 per l'esecuzione di opere idrauliche;

Stanziamento nel bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione della somma di 8,000,000 di lire occorrente alla prosecuzione dei lavori di assetto edilizio degli Istituti scientifici dell'Università di Roma;

Conversione suppletiva 9 novembre 1921, per il completamento dell'assetto edilizio della Università di Genova;

Conversione in legge del decreto Reale 27 novembre 1919, n. 2360, che concerne il divieto della navigazione aerea sul territorio dello Stato e stabilisce norme per la navigazione medesima;

Conversione in legge dei Regi decreti 13 novembre 1919, n. 2295 e 3 giugno 1920, n. 792, che prorogarono rispettivamente al 28 febbraio e al 31 agosto 1920 la gestione straordinaria dell'ente Volturmo in Napoli;

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922;

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923;

Conversione in legge del Regio decreto 25 aprile 1922 relativo ai termini di resa dei trasporti sulle ferrovie dello Stato;

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922;

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923;

Ratifica del decreto Reale 20 gennaio 1921, n. 129, col quale è stato abrogato l'articolo 6 del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 869, recante provvedimenti di diritto pubblico e privato per i profughi di guerra;

Conversione in legge dei Regi decreti 23 novembre 1921, n. 1741, e 1° febbraio 1922, n. 88, concernenti proroghe dei termini per gli esoneri e i collocamenti a riposo in dipendenza della legge 13 agosto 1921, n. 1080 sulla riforma dell'Amministrazione dello Stato;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1143, portante disposizioni per il finanziamento delle provincie, dei comuni e degli altri enti locali delle regioni già invase o sgombrate per compensarli della perdita di entrate a causa della guerra, e metterli in condizione di far fronte alle maggiori spese obbligatorie dipendenti dalla stessa causa;

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2301, relativo all'assi-

stenza delle gestanti e dei figli illegittimi nati nella zona delle operazioni belliche;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1920, n. 1894, che concede una indennità speciale agli ufficiali e sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito e della Regia marina e di corpi armati per il servizio di Stato;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1921, n. 1960, che sopprime il Consiglio di disciplina permanente per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina;

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 12 settembre 1915, n. 1503, 17 febbraio 1916, n. 225 e 15 febbraio 1917, n. 342, concernenti l'autorizzazione di maggiore spesa per completare la costruzione della ferrovia Montebelluna-Susegana.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 7 aprile 1917, n. 777, col quale fu approvata la convenzione 24 marzo 1917 col comune di Volterra per il riscatto della ferrovia Volterra Saine-Volterra città.

ELENCO DELLE RELAZIONI.

Dagli Uffici centrali;

Garanzia dei crediti dello Stato per anticipazioni accordate sul prezzo delle forniture e riparazioni occorrenti alle ferrovie dello Stato. (N. 130);

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1920, n. 1673, relativo a indennità di caro-viveri ai sottufficiali della Regia marina celibi o vedovi senza prole. (N. 366);

Conversione in legge del Regio decreto in data 13 maggio 1915, n. 707, relativo alla esenzione dei funzionari delle capitanerie di porto dall'obbligo del servizio militare. (N. 369);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 345, che estende all'Amministrazione marittima le disposizioni dell'articolo 7 della legge 17 luglio 1910, n. 511 relativo alla emissione di mandati di anticipazione a favore delle direzioni e sottodirezioni di commissariato militare marittimo. (N. 374);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1347, che modifica l'articolo 4 della legge 20 giugno 1909, n. 365 relativa all'ordinamento amministrativo e contabile della Regia marina e che stabilisce le modalità da osservare nei pagamenti delle

spettanze al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi.

Conversione in legge del Regio decreto 24 agosto 1921, n. 1375 che modifica l'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità assoluta o temporanea al servizio militare. (N. 390);

Concessione dei passaporti per l'estero ai militari del Corpo Reale equipaggi. (N. 391);

Conversione in legge del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 779, che applica il sistema dei ruoli aperti ad alcune categorie di personale tecnico provinciale dipendenti dal Ministero per l'agricoltura. (N. 393);

Approvazione della conversione dell'Unione monetaria latina, conclusa a Parigi il 9 dicembre 1921 tra il Belgio, la Francia, la Grecia, l'Italia e la Svizzera, addizionale a quella sottoscritta a Parigi il 6 novembre 1885. (N. 424);

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 febbraio 1920, n. 207, relativo alla soppressione della Commissione delle prede ed all'istituzione di una Commissione per l'accertamento dei danni e la liquidazione degli indennizzi per danni di ingiusta guerra (N. 370);

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Approvazione della convenzione dell'Unione Monetaria Latina, conclusa a Parigi il 9 dicembre 1921, tra il Belgio, la Francia, la Grecia, l'Italia e la Svizzera, addizionale a quella sottoscritta a Parigi il 6 novembre 1885 » (N. 424).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione della convenzione dell'Unione Monetaria Latina, conclusa a Parigi, il 9 dicembre 1921, tra il Belgio, la Francia, la Grecia, l'Italia e la Svizzera, addizionale a quella sottoscritta a Parigi il 6 novembre 1885 ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione monetaria addizionale a quella del 6 novembre 1885, sottoscritta a Parigi il 9 dicembre 1921, le ratifiche della quale vennero scambiate a Parigi il 1922.

ALLEGATO

CONVENTION MONETAIRE ADDITIONNELLE A LA CONVENTION
DU 6 NOVEMBRE 1885.

Sa Majesté le Roi des Belges, le Président de la République Française, Sa Majesté le Roi des Hellènes, Sa Majesté le Roi d'Italie, et le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse,

Ayant pris en considération la situation créée en Suisse par l'afflux des écus des Etats signataires de l'Union Monétaire Latine et des monnaies divisionnaires belges, et voulant permettre à la Belgique de pourvoir aux besoins monétaires de sa Colonie du Congo, ont résolu de conclure à cet effet une Convention additionnelle à la Convention du 6 novembre 1885, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges;

M.M. LIEBAERT, Ministre d'Etat;

LE GRELLE, Commissaire des Monnaies;

ROMBOUTS, Administrateur, Directeur Général honoraire de la Trésorerie.

Le Président de la République Française:

M.M. ARNAUNE, Membre de l'Institut, Conseiller-Maître à la Cour des Comptes;

PARMENTIER, Directeur du Mouvement général des Fonds;

DE MOUY, Sous Directeur du Mouvement général des Fonds;

BOUVIER, Directeur de l'Administration des Monnaies et Médailles;

PÉAN, Sous Directeur des Affaires Administratives et des Unions Internationales au Ministère des Affaires Etrangères.

Sa Majesté le Roi des Hellènes:

M. ATHÉNOGÈNES, Délégué hellénique à la Commission des Réparations.

Sa Majesté le Roi d'Italie:

M. CONTI ROSSINI, Directeur Général du Trésor.

Le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse:

M.M. DUNANT, Ministre de Suisse, à Paris;

M. LÉOPOLD DUBOIS, Président du Conseil d'Administration de la Société de Banque Suisse;

MEYER, Membre du Conseil National Suisse;

BACHMAN, Membre de la Direction Général de la Banque Nationale Suisse;

RYFFEL, Chef de service du Département Fédéral des Finances;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et dûe forme, sont convenus des articles suivants:

Article premier.

Par dérogation temporaire aux dispositions de la Convention monétaire du 6 novembre 1885, la mise hors cours par la Suisse des écus belges, français, grecs et italiens, et des monnaies divisionnaires belges est ratifiée et maintenue jusqu'à nouvel accord.

Article deuxième.

Par dérogation aux dispositions de la Convention Monétaire du 6 novembre 1885 et des arrangements annexes à cette Convention, il sera disposé dans les conditions déterminées aux articles ci-après, du stock de monnaies d'argent de l'Union Latine actuellement détenues par la Suisse et dont la consistance est la suivante:

écus belges 28,915,000 frs.

auxquels s'ajouteront 6,495,000 frs. d'écus de l'Union à remettre par la Belgique en échange d'une somme égale de monnaies divisionnaires belges;

écus français 130,255,000 frs.

écus grecs 915,000 »

écus italiens 65,405,000 »

Article troisième.

A partir du 15 janvier 1927, il sera procédé au rapatriement de Suisse des écus à l'empreinte de la Belgique, de la France, et de l'Italie pour les quantités ci-après déterminées:

Belgique 6 millions de francs.

France 130 » »

Italie 30 » »

Ce rapatriement aura lieu par fractions égales échelonnées de trois mois en trois mois dans un délai maximum de cinq ans.

Article quatrième.

Le remboursement des écus rapatriés conformément aux stipulations de l'article précédent sera fractionné en paiements égaux échelonnés de trois mois en trois mois, de telle sorte que le compte soit soldé dans un délai maximum de cinq ans à partir du 15 janvier 1927.

Il s'effectuera obligatoirement en or à concurrence de 2 millions de francs pour la Belgique, 20 millions de francs pour la France et 6 millions six cent soixante mille francs pour l'Italie, et pour le surplus, soit en or, soit en pièces d'argent de 5 francs frappées à l'empreinte de la Suisse, soit en traites payables dans cet Etat avec les mêmes monnaies ou avec des billets de banque y ayant cours légal.

Les paiements à acquitter obligatoirement en or seront répartis par fractions égales entre toutes les échéances trimestrielles.

Les frais de transport seront réglés conformément aux dispositions de l'article 5 de l'Arrangement du 6 novembre 1885.

Article cinquième.

A partir du 15 janvier 1925, les Etats Contractants s'engagent à payer à la Suisse, sur le montant du stock d'écus de l'Union Latine demeurant à rapatrier à chaque échéance, un intérêt qui est fixé à 1 % l'an, jusqu'au 15 janvier 1929 et à 1 1/2 % l'an du 15 janvier 1929 au 15 janvier 1932.

Ces intérêts seront arrêtés et payés par trimestre, en or ou en pièces d'argent de 5 francs frappées à l'empreinte de la Suisse ou en traites payables dans cet Etat, soit avec les mêmes monnaies soit en billets de banque y ayant cours légal.

Article sixième.

La Belgique, la France et l'Italie se réservent le droit de rapatrier de Suisse et de rembourser à tout moment, à vue, aux conditions stipulés dans l'article quatrième tout ou partie du stock déterminé à l'article troisième.

Au cas où avant l'expiration de la première année qui suivra la signature de la présente Convention, l'un des Etats Contractants effectuerait en or ou en écus suisses le remboursement du tiers des écus à sa charge, la Suisse lui fera remise de l'ensemble des intérêts dûs aux termes de l'article cinquième.

Article septième.

La Suisse se réserve le droit de négocier à tout moment, comme métal argent, tout ou partie des écus à l'empreinte des autres Etats Contractants qui font l'objet de la présente Convention. Toutefois, elle devra, si elle veut faire usage de la faculté qui lui est ainsi laissée, en

donner notification à l'Etat intéressé qui pourra toujours faire connaître, dans un délai de quinze jours, son intention de procéder au rapatriement des écus que la Suisse se propose de négocier et à leur remboursement à vue dans les conditions de l'article quatrième. Elle sera dans ce cas dessaisie, jusqu'à due concurrence, du droit qui lui est concédé par l'article troisième.

Article huitième.

La Suisse est autorisée à frapper des pièces de cinq francs à son empreinte pour une valeur de 80 millions de francs, étant entendu que le montant des écus suisses déjà frappés sera imputé sur cette somme. Elle pourra faire usage à cet effet de monnaies des Etats Contractants à concurrence de:

écus belges ou écus remis par la Belgique en échange de monnaies divisionnaires belges	29,410,000
écus grecs	915,000
écus italiens	35,405,000

Article neuvième.

En considération de la reprise et du remboursement par la Belgique, la France et l'Italie, des pièces d'argent de 5 francs à leurs empreintes retirées de la circulation en Suisse, la Suisse renonce, pendant la durée de la présente Convention, pour le cas de liquidation de l'Union Monétaire, au bénéfice de l'article 14 de la Convention du 6 novembre 1885.

Article dixième.

L'article 13 de la Convention additionnelle du 25 mars 1920 est remplacé par la disposition suivante:

Le Gouvernement belge est autorisé, par dérogation temporaire à la Convention du 6 novembre 1885, à frapper, pour les besoins de la Colonie du Congo, des monnaies spéciales de métal inférieur auxquelles seront attribuées les valeurs nominales des pièces de 2 francs, 1 franc et 50 centimes. Ces monnaies ne seront pas reçues par les Caisses publiques de la Belgique et des autres Etats de l'Union.

Les quantités émises seront imputées sur les contingents de monnaies divisionnaires d'argent attribués à la Belgique par la Convention monétaire additionnelle du 4 novembre 1908.

Article onzième.

La présente Convention additionnelle sera ratifiée; les ratifications en seront échangées à Paris le plus tôt que faire se pourra et, au plus tard, le 15 avril 1922.

Elle entrera en vigueur cinq jours francs après l'échange des ratifications.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Arrangement.

Fait à Paris le 9 décembre 1921, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les Archives du Ministère des Affaires Etrangères de la République française et dont une copie, certifiée conforme, sera remise à chaque Puissance contractante.

Signé: LIEBAERT
LE GRELLE
ROMBOUIS
ARNAUNE
PARMENTIER
DE MOUY
BOUVIER
PÉAN
ATHÉNOGÈNES

Signé: CONTI ROSSINI
DUNANT
LÉOPOLD DUBOIS
MEYER
BACHMANN
RYFFEL.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Votazione per la nomina di un membro della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra ».

MAZZONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Ho chiesto la parola per domandare ai colleghi se non ritenessero opportuno rimandare la votazione a subito dopo la discussione del bilancio dell'interno.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del senatore Mazzoni di rimandare la votazione a dopo la discussione del bilancio dell'interno.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Vorrei pregare il Senato di consentire che la discussione sul bilancio dell'interno cominci domani, essendo il presidente del Consiglio e ministro dell'interno impegnato all'altro ramo del Parlamento.

Potremo intanto terminare la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40, portante provvedimenti a favore delle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto ».

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito il ministro dei lavori pubblici chiede che si rinvii a domani la discussione del bilancio dell'interno, essendo il Presidente del Consiglio, impegnato all'altro ramo del Parlamento.

Nessuno facendo opposizione, rimane così stabilito.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40, portante provvedimenti a favore delle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto » (N. 348).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40, portante provvedimenti a favore delle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto ».

Come il Senato ricorderà, dopo esaurita la discussione generale di questo disegno di legge nella seduta del 16 maggio ultimo, fu sospesa la discussione sugli articoli del decreto legge.

Secondo la relazione della Commissione si sarebbe dovuto votare il solo articolo unico, che comporta l'approvazione pura e semplice del decreto legge, però successivamente sono stati presentati un articolo unico modificato dal senatore Rebaudengo, e un articolo aggiuntivo del senatore Pozzo e due emendamenti all'articolo 1 e 2 proposti dal ministro dei lavori pubblici.

L'articolo del senatore Rebaudengo porta che l'articolo unico debba dire « è approvato l'articolo unico... con le seguenti modificazioni ».

Egli propone poi due modificazioni agli articoli 14 e 16: ciò porta che dovrà farsi la discussione su tutti gli articoli del Regio decreto.

L'articolo unico lo voteremo in fine, dopo cioè votati i singoli articoli del Regio decreto: e l'espressione « con le seguenti modificazioni » sarà introdotta se il Senato voterà delle modificazioni.

Prego quindi l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura degli articoli del Regio decreto.

PELLERANO, *segretario*, legge:

TITOLO I.

LINEE URBANE DI TRAMVIE E DI NAVIGAZIONE INTERNA.

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1922, le aziende esercenti linee urbane di tramvie e di navigazione interna a motore meccanico sono esone-

rate dall'obbligo di applicare ai trasporti da esse effettuati:

a) la tassa di bollo di cui all'art. 9 del decreto luogotenenziale 23 aprile 1918, n. 560;

b) il diritto supplementare di cui all'articolo 7 del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 775, nonchè i successivi aumenti.

Le aziende sono autorizzate a convertire a proprio favore la vigente misura dei suddetti tributi in aumento della attuale quota aziendale del prezzo del trasporto.

Sono però soggetti alla tassa fissa di bollo:

1° di lire 1,35, oltre l'addizionale, i biglietti di abbonamento;

2° di lire 5,00, oltre l'addizionale, le tessere gratuite, escluse quelle di servizio.

Nei riguardi della tassa di bollo, le disposizioni di cui al presente articolo si estendono alle aziende esercenti linee urbane di omnibus e navigazione interna, qualunque ne sia il sistema di trazione.

(Approvato).

Art. 2.

Nonostante qualsiasi disposizione diversa o contraria, ogni successiva modificazione in aumento, o in diminuzione, dei prezzi di trasporto risultanti dall'applicazione del precedente articolo, nonchè delle condizioni di trasporto, sarà determinata dal prefetto, su richiesta delle aziende, o degli enti concedenti, sentiti gli enti concedenti, le aziende concessionarie ed il competente circolo ferroviario d'ispezione, e tenuto conto degli oneri derivanti alle aziende dal trattamento giuridico ed economico del personale e dal rincaro dei combustibili, dell'energia elettrica e dei materiali di esercizio e di consumo.

Per il biennio 1922-1923 qualsiasi diminuzione dei prezzi di trasporto ai sensi del precedente comma dovrà ottenere l'assenso preventivo dell'esercente.

In relazione al primo comma del presente articolo è anche data facoltà al prefetto di stabilire con le modalità sopraindicate:

a) la riduzione o sospensione dei servizi;

b) l'esclusione totale o parziale della partecipazione del concedente ai prodotti lordi, anche sotto forma di canone fisso;

c) la riduzione dei canoni di manutenzione delle strade sino al puro rimborso delle spese effettive di manutenzione delle sedi assegnate.

I provvedimenti di cui al presente articolo hanno carattere definitivo.

(Approvato).

Art. 3.

Il trattamento economico del personale adetto a linee aperte all'esercizio posteriormente al primo gennaio 1922 — ferme le vigenti disposizioni relative alla previdenza — è lasciato esclusivamente alla libera contrattazione fra azienda esercente e personale.

(Approvato).

Art. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1922, cessa, nè potrà essere rinnovata sotto altra forma, qualsiasi concessione di sussidi straordinari di esercizio a carico dello Stato, in dipendenza di qualunque causa, per le aziende di cui all'art. 1° del presente decreto, salvo il disposto del successivo articolo 21.

VICINI. Domando di parlare.

PRÉSIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI. Sull'importante argomento regolato dall'art. 4 di questo decreto, io ebbi a svolgere qualche tempo fa una interrogazione ed allora l'onorevole ministro mi diede assicurazioni.

So che nelle proposte che l'onorevole ministro farà e delle quali stava parlando or ora con l'onorevole Presidente, sono comprese anche alcune concessioni a favore delle Tramvie esercenti servizi urbani. Io credo che sarebbe bene conoscere tali proposte prima dell'approvazione di questo articolo, e ciò per regolare il nostro voto.

Si era parlato di sussidi per un bimestre, ora per un semestre, ciò che sarebbe ancora poco. Comunque parmi opportuno che le concessioni, che l'onorevole ministro crede di poter fare alle aziende municipalizzate esercenti servizi urbani, siano conosciute dall'assemblea prima di votare questo articolo 4, col quale si dichiara che dal 1° gennaio 1922 cessa, e non potrà essere rinnovata sotto altra forma, qualsiasi concessione di sussidi a carico dello Stato.

Attendo adunque una risposta dell'onorevole ministro al riguardo e mi auguro che essa possa essere soddisfacente.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Quando recentemente si svolse l'interpellanza dell'onorevole senatore Vicini, che richiamò l'attenzione del Ministero e dell'assemblea sulle condizioni nelle quali si sarebbero trovate le aziende urbane di trasporto nel passare da un regime di sovvenzioni ad un regime di assoluta indipendenza verso lo Stato, dissi che la questione sarebbe stata meglio trattata in occasione della discussione sulla convalida di questo decreto-legge. In questa occasione avremmo potuto esaminare tutto il modo di disciplinare i rapporti fra lo Stato e le aziende private. Ed il senatore Vicini fu di accordo con me nel rinviare a questo esame la questione. Ed eccoci a discuterla.

L'articolo quarto proclama la cessione di ogni sussidio da parte dello Stato alle aziende urbane, ma a questo principio generale fa una eccezione, poichè dice « salvo il disposto del successivo articolo 21 ». Perciò quando verrà in discussione l'articolo 21 vedremo le proporzioni ed i limiti di questa eccezione. Allora io avrò l'onore di pregare il Senato di voler modificare le disposizioni di detto articolo. Esso dispone che il ministro dei lavori pubblici « può concedere alle aziende urbane di tramvie e di navigazione interna, entro la complessiva somma di due milioni e soltanto per il primo bimestre 1922 un sussidio mensile ». Orbene l'onorevole Vicini, nella sua interpellanza fece osservare come non sia giusto togliere di un tratto, con un decreto-legge 22 gennaio 1922, il quale venne pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* soltanto a metà di febbraio, a queste aziende urbane per la fine dello stesso mese di febbraio, ogni sussidio a loro favore, pur restando a loro carico gli oneri che lo Stato ha imposto a queste aziende. Quando saremo all'articolo 21, io avrò l'onore di pregare il Senato di sostituire alla somma di due milioni la somma di sei milioni, e all'indicazione del primo bimestre 1922 quella del primo semestre. Così tutte le aziende avranno avuto tutto il tempo necessario per sistemare i loro

bilanci. E poichè lo Stato non può sopportare alcun maggiore aggravio, la somma all'uopo necessaria verrà presa dai 135 milioni di cui all'art. 8 di questo stesso decreto. In sostanza, qualsiasi provvidenza per le aziende urbane non può essere presa che usando delle somme che lo Stato ha stabilito di spendere con questo disegno di legge, ossia col prendere il danaro dai 135 milioni che lo Stato ha deciso di spendere nel 1922. E da questi 135 milioni si toglieranno non i soli due milioni che ora fissa l'art. 21, ma gli altri quattro milioni, secondo la mia proposta.

Riconosco che questo non è tutto ciò che l'onor. Vicini chiedeva, ma le condizioni dell'erario non consentono di destinare somma superiore ai 135 milioni per il 1922 ed ai 125 per il 1923, e dall'altro lato non si può destinare somma superiore ai sei milioni alle tramvie urbane: è lo sforzo massimo che si può fare per esse.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'art. 4.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

TITOLO II.

LINEE DI TRAMVIE E DI NAVIGAZIONE INTERNA NON CONTEMPLATE NEL TITOLO 1° E FERROVIE.

Art. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1922, le aziende esercenti ferrovie e quelle esercenti tramvie e linee di navigazione interna a motore meccanico non contemplate all'art. 1° del presente decreto sono esonerate dall'obbligo di applicare ai trasporti da esse effettuati il diritto supplementare di cui all'articolo 7 del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 775, nonchè i successivi aumenti. Le aziende stesse sono autorizzate a convertire a proprio favore la vigente misura del suddetto tributo in aumento dell'attuale quota aziendale del prezzo del trasporto.

Ogni successiva modificazione dei prezzi di trasporto risultanti dall'applicazione del precedente comma, nonchè delle condizioni di trasporto dovrà essere sottoposta dalle aziende alla preventiva approvazione del Ministero dei lavori pubblici, il quale deciderà definitiva-

mente, nonostante qualsiasi disposizione diversa o contraria legislativa o contrattuale.

ZUPELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI. L'articolo 5 stabilisce che cessi l'ingerenza dello Stato nell'amministrazione tranviaria urbana. Gli altri articoli successivi tolgono pure parte dell'ingerenza statale in tutte queste amministrazioni. Per tali aziende erano stati istituiti degli uffici di equo trattamento. Io domanderei al relatore e al Governo quali riduzioni di uffici e di impiegati e commissari sono state fatte in conseguenza di questi articoli di legge che sono andati in vigore fino dal 1° gennaio 1922.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. La verità è che finora nessuna riduzione è stata fatta per gli uffici dell'equo trattamento, sia negli uffici locali che nei centrali. E la ragione è molto semplice, perchè ancora vi sono controversie nei rapporti fra lo Stato e queste aziende, ancora vi sono controversie tra le aziende e il personale. Per esempio per quanto le disposizioni di questo decreto-legge siano state promulgate fino dal febbraio scorso, vi è ancora una grave controversia tra il personale delle tramvie urbane municipalizzate di Roma e il Consiglio d'amministrazione delle tramvie e la Commissione dell'equo trattamento sta esaminando proprio adesso questa controversia. La necessità di mantenere le Commissioni di equo trattamento permane, ma io posso assicurare l'onorevole Zupelli che appena questo decreto sarà convertito in legge, e appena, con la fine di questo semestre, saremo completamente liberi da qualunque rapporto finanziario con le tramvie urbane, sarà ridotto di gran lunga il personale dell'equo trattamento, tanto più che un ordine del giorno del Senato, proposto dall'Ufficio centrale e accettato dal Governo, vuole che il Governo presenti presto tutte le norme con cui si dovrà modificare, e sarà fatto sopra nuove basi e con criteri affatto diversi (ne può essere sicuro l'onorevole Zupelli) tutto quanto il regime dell'equo trattamento.

Credo che con queste dichiarazioni l'onorevole Zupelli potrà dichiararsi soddisfatto.

ZUPELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI. Ringrazio l'onorevole ministro dei lavori pubblici, delle dichiarazioni fatte. Il mio scopo era soltanto quello che non dovesse rinnovarsi un fatto analogo a quello della tradizionale sentinella alla panca verniciata nei giardini dello Zar. (*Si ride*).

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 5.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 6.

A decorrere dal 1° gennaio 1922, tutti i trasporti sulle linee di cui al precedente articolo, saranno assoggettati alla tassa erariale sui trasporti di cui agli articoli 149 e seguenti del testo unico di leggi 9 maggio 1912, n. 1447, e 16 del decreto luogotenenziale 23 aprile 1918, numero 560.

La tassa sarà applicata nella seguente misura:

1° per i trasporti di viaggiatori, bagagli, cani, biciclette e per quelli di merci ed oggetti di ogni genere a grande velocità:

a) sulle ferrovie: otto per cento del prezzo del trasporto;

b) sulle tramvie e linee di navigazione interna: tre per cento del prezzo del trasporto;

2° per i trasporti di merci ed oggetti di ogni genere a piccola velocità: tre per cento del prezzo del trasporto.

La tassa erariale sarà liquidata bimestralmente entro 60 giorni dalla fine del bimestre cui si riferisce, ed i relativi versamenti dovranno essere effettuati entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la liquidazione.

Per la omessa o ritardata denuncia di quote della tassa erariale è dovuta una penale pari al 15 per cento delle quote stesse e per l'omesso o ritardato versamento è dovuta una penale del 6 per cento, oltre l'interesse di mora.

(Approvato).

Art. 7.

Le quote di tassa di cui al precedente articolo 6 sono comprensive delle attuali tasse e sovrattasse di bollo tanto ordinarie quanto straor-

dinarie ed addizionali sui documenti di trasporto, salvochè i biglietti di abbonamento sono soggetti alla tassa di bollo di lire 1,35 oltre l'addizionale.

Il provento della tassa e delle penali sarà attribuito alla fine di ciascun esercizio finanziario: per 7/8 al capitolo dello stato di previsione dell'entrata concernente la tassa erariale sui trasporti delle linee concesse alla industria privata e per 1/8 al capitolo del predetto stato di previsione concernente la tassa di bollo.

(Approvato).

Art. 8.

Le disposizioni attualmente in vigore per la concessione, in dipendenza di qualunque causa, di sussidi straordinari di esercizio, alle aziende esercenti le linee di cui all'art. 5, cessano di avere vigore col 31 dicembre 1921.

Entro i limiti della spesa di lire centotrentacinque milioni per il 1922, salvo quanto stabilisce l'art. 21 del presente decreto, e di lire centoventicinque milioni per il 1923 il ministro dei lavori pubblici può concedere alle aziende esercenti linee di cui all'art. 5 soggette all'applicazione del decreto ministeriale 10 marzo 1920, n. 3176, un solo sussidio straordinario in base al conto annuale di esercizio, per ciascuno degli anni 1922 e 1923.

(Approvato).

Art. 9.

Il sussidio sarà concesso sempre quando, a giudizio del ministro dei lavori pubblici, siano state riconosciute inapplicabili od insufficienti, le seguenti altre forme di compensi:

1° modificazioni delle tariffe e delle condizioni di trasporto, nonchè riduzioni di treni, sospensioni temporanee di servizi, senza che gli enti locali eventualmente interessati possano esigere riduzioni di sussidi, canoni e sovvenzioni da essi anteriormente stabiliti a favore degli esercenti, quali che siano gli obblighi dei medesimi verso gli enti predetti;

2° riduzione dei canoni di manutenzione delle strade, eventualmente sino al puro rimborso delle spese effettive di manutenzione delle sedi occupate;

3° riduzione o soppressione della partecipazione ai prodotti lordi da parte degli enti locali, anche sotto forma di canone fisso.

L'assegnazione del sussidio sarà fatta in base alle seguenti norme: verrà anzitutto assegnata a ciascuna azienda la somma necessaria a coprire il *deficit* del conto di esercizio per l'anno 1922 o 1923; in caso di insufficienza dello stanziamento, tale somma verrà proporzionalmente ridotta.

L'eccedenza eventualmente disponibile sarà ripartita fra le aziende in proporzione della ulteriore somma che occorrerebbe a ciascuna per raggiungere un prodotto netto pari a quello medio del triennio 1911-1913, non oltre però il 5 per cento. Per le linee aperte all'esercizio dopo il 31 dicembre 1912 verrà assunto come termine di confronto il saggio di interesse preso a base del piano finanziario di concessione.

(Approvato).

Art. 10.

I provvedimenti, di cui al precedente articolo, saranno adottati dal ministro dei lavori pubblici, su proposta di una Commissione da esso nominata e composta di due funzionari dell'Ufficio speciale delle ferrovie, di uno del Ministero del tesoro, di uno del Ministero delle finanze e di due delegati delle aziende designati dalla Federazione dei trasporti.

I provvedimenti del ministro sono definitivi.

(Approvato).

Art. 11.

Per gli anni 1922 e 1923, le aziende che intendono chiedere il sussidio di cui all'art. 8, debbono compilare il bilancio ad anno solare, chiudendolo per il 1921 col 31 dicembre, nonostante qualsiasi disposizione diversa o contraria dei rispettivi atti costitutivi o statuti.

Ai soli effetti del presente decreto le aziende possono derogare al disposto dell'art. 209 del testo unico di legge 9 maggio 1912, n. 1447, circa l'obbligo di presentare la situazione patrimoniale ed il conto speciale di esercizio separatamente per ciascuna linea.

(Approvato).

Art. 12.

Le domande di sussidio debbono essere presentate rispettivamente nel termine perentorio del 31 marzo 1923 e 1924, corredate del conto dell'esercizio e dalla situazione patrimoniale per l'anno precedente.

Qualora le assemblee sociali approvassero conti e situazioni diverse da quelle presentate a corredo della domanda di sussidio, è in facoltà insindacabile del ministro dei lavori pubblici di ripetere le somme eventualmente date in eccedenza, valendosi della procedura stabilita dalla legge 26 agosto 1868, n. 4548, e del privilegio di cui all'art. 1957 del Codice civile.

(Approvato).

Art. 13.

Nei casi di assoluta necessità, e nei limiti strettamente indispensabili, il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di accordare alle aziende anticipazioni sul sussidio straordinario di cui all'art. 8. La misura di tali anticipazioni sarà stabilita di volta in volta dal Ministero dei lavori pubblici, sentita la Commissione istituita con l'art. 10, salvo per il periodo fino al 30 giugno 1922, durante il quale la detta misura sarà stabilita d'accordo fra i Ministeri dei lavori pubblici e del tesoro.

(Approvato).

Art. 14.

A decorrere dal 1° gennaio 1922 è esteso a tutte le aziende indicate all'art. 5 del presente decreto il diritto dello Stato alla partecipazione al prodotto netto dell'esercizio in base alle norme attualmente in vigore per le ferrovie concesse.

Tale partecipazione, nonostante qualunque clausola diversa o contraria, si effettua:

1° quando il prodotto netto eccede il 5 %: in ragione dei 5/10 per la parte eccedente il 5 % ed in ragione dei 3/10 sulla differenza fra il 5 % e la media di prodotto netto del triennio 1911-1913;

2° quando il prodotto netto è compreso fra il 4 e il 5 % inclusivo; in ragione di 3/10 dell'eccedenza del prodotto netto, in confronto di quello medio del triennio 1911-1913;

3° quando il prodotto netto è compreso fra il 3 ed il 4 % inclusivo: in ragione 2/10 dell'eccedenza anzidetta.

Per le linee aperte all'esercizio dopo il 1° gennaio 1913 la partecipazione al prodotto netto dell'esercizio si effettua in ragione dei 5/10 del prodotto netto eccedente il 5 %.

Nei casi in cui l'ammontare del capitale azionario non sia stato approvato dal Governo non saranno considerati agli effetti del computo della partecipazione al prodotto netto gli aumenti di capitale deliberati posteriormente al 1° gennaio 1921.

REBAUDENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REBAUDENGO. Premetto che darò voto favorevole alla conversione in legge del decreto di cui si tratta, qualunque sia per essere l'esito che raggiungerà il mio duplice emendamento, in quanto che questo decreto rappresenta a mio giudizio un miglioramento sulla legislazione vigente: invero esso riconosce le disastrose condizioni in cui si trovano le aziende di trasporto, e mentre procura di evitare che esse, più o meno presto, cadano in fallimento con danno incalcolabile dell'economia nazionale, segna per esse un salutare avviamento all'auspicato ritorno alla vita normale. Vi sono per altro in questo decreto delle disposizioni che mi hanno sinistramente impressionato e reso preoccupato: esse sono un riflesso, indicano una continuazione di quel sistema di legislazione tumultuario, inorganico, arbitrario, demagogico, contrario perfino, certe volte, ai sommi principi del diritto, che ha caratterizzato il periodo di guerra. Così ad ogni piè sospinto si trovano in questo decreto disposizioni così concepite: « I provvedimenti di cui al presente articolo hanno carattere definitivo; i provvedimenti del ministro sono definitivi; la decisione del ministro è definitiva », disposizioni tutte intese a sottrarre alla competenza normale della magistratura ordinaria la definizione di vertenze tra Stato enti concedenti e aziende concessionarie. Orbene è tempo che si ponga termine a questo funesto metodo legislativo e si ritorni al rispetto e all'osservanza della massima sanzionata dall'esperienza universale, secondo cui nessuno Stato civile può

esistere o durare senza la garanzia di una magistratura indipendente.

Ciò è tanto più necessario, per venire all'argomento di cui si discute, in quanto che per la ricostruzione dell'economia nazionale occorre agevolare l'impianto di facili mezzi di comunicazione, adoprarsi onde all'industria dei trasporti si rivolgano capitali energie competenze, anche provenienti dall'estero, e quindi astenersi da provvedimenti atti a frustrare le migliori energie. Pur troppo le indicate disposizioni sono di tale natura; ma ve ne hanno delle peggiori, per le quali mi sono indotto a presentare due emendamenti soppressivi, l'uno a questo art. 14 dove sta scritto: « nonostante qualunque clausola diversa o contraria », l'altro all'art. 16 dove si legge: « anche a deroga di eventuali disposizioni contrarie ». Questo dar di frego con tanta disinvoltura a disposizioni legislative e contrattuali, di cui neppure si conosce il tenore, non è sistema encomiabile: e i precedenti, che si hanno, sono così detestabili e hanno prodotto così perniciose conseguenze da dover desiderare che si ometta dal persistervi e tanto più mi persuasi a presentare i miei due emendamenti soppressivi in quanto che nella sua prima relazione l'onorevole relatore si manifestò in parte del mio avviso.

Non voglio tediare il Senato col fare la storia di questo decreto. Le sue disposizioni apparvero dapprima in un progetto di legge che, presentato al Senato, fu esaminato e modificato da una Commissione in cui nome riferì l'onorevole Berio: poi, prima che il progetto di legge venisse qui in discussione, il Governo, tenendo conto delle modificazioni proposte dal nostro Ufficio centrale, ne fece oggetto di un decreto, per la cui conversione in legge ora si discute. Ora mentre all'art. 18 del progetto, corrispondente all'art. 16 del decreto, l'Ufficio centrale propose una soppressione conforme a quella del mio emendamento, di cui l'onorevole relatore nella sua lucida relazione diede persuasiva ragione, l'Ufficio centrale desistette dalla sua proposta in merito all'art. 16 del decreto, a cui riguardo l'onorevole relatore si limita a dichiarare che non dà luogo a rilievi, e l'onorevole ministro nulla dice per spiegare perchè qui il Governo non abbia creduto di dare peso alla variante suggerita dal nostro Ufficio centrale.

Sarò grato all'onorevole ministro e all'onorevole relatore di una spiegazione al riguardo: e dichiaro che, talmente vivo è in me il desiderio di vedere convertito in legge il decreto di cui si tratta, poichè frammezzo a gravi difetti esso ha il merito di iniziare un periodo di risurrezione per le nostre aziende esercenti servizi pubblici di trasporto, che sono disposto a rinunciare ai miei due emendamenti qualora l'onorevole ministro e l'onorevole relatore riconoscano che gli articoli 14 e 16 per quanto si riferisce ai punti da me criticati non sono applicabili ad una ferrovia della mia regione, le cui peculiari condizioni impongono sia affermato ben alto e ben chiaro che le disposizioni di detti articoli 14 e 16 non la riguardano, e ciò onde impedire il verificarsi di una vera iniquità.

L'azienda ferroviaria cui alludo è quella Torino-Ciriè-Valle di Lanzo. Essa, unica in Italia, affrontò nel periodo della guerra il problema dell'elettrificazione attuando il primo impianto di trazione elettrica a corrente continua ad alta tensione (4000 volt), unico per ora nel mondo, con risultati ottimi e già studiato e preso a modello da altre ferrovie italiane e straniere. L'Amministrazione della ferrovia nel discutere col Ministero dei lavori pubblici la convenzione per questa trasformazione espose il concetto che le industrie dei trasporti, salvo la debita sorveglianza dal punto di vista tecnico trattandosi di servizi pubblici, dovessero svolgersi liberamente, cioè senza gli inceppi delle compartecipazioni del Governo che sovente, paralizzano il maggiore sviluppo dei servizi non avendo le aziende dei trasporti alcun interesse proprio a tali ulteriori sviluppi con danno dell'economia nazionale e del fisco, il cui interesse coincide collo sviluppo del traffico.

Il Ministero dei lavori pubblici consentì nel concetto della Società ferroviaria e si stipulò in ottobre 1920 una convenzione per cui la Società rinunziò a sussidi di cui già godeva, e ad altri, a cui avrebbe avuto il diritto per la elettrificazione e in compenso lo Stato rinunciò alla compartecipazione ai prodotti lordi per tutta la durata della concessione e ai netti per 20 anni. Trattasi adunque di patto bilaterale con reciproche rinunzie, che va o pienamente osservato o del tutto annullato.

Attendo dall'onorevole relatore e dall'onorevole ministro una dichiarazione tranquillizzante, rispondente ad equità: se essa, come confido, mi verrà data esplicita e completa, ritirerò i miei due emendamenti, e, riservandomi di esaminare, ispirandomi ai concetti esposti dall'onorevole Pozzo, che sono da me condivisi, il promesso progetto di legge per la riforma delle norme sull'equo trattamento, per intanto darò il mio suffragio al progetto in discussione, di cui approvo il concetto informatore.

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Quanto ha già detto il collega Rebaudengo facilita assai il mio compito, ed io mi limiterò a fare delle osservazioni sull'articolo 14, osservazioni che mi paiono assolutamente ovvie, e che riguardano particolarmente una critica alle partecipazioni governative. L'articolo 14 dice infatti:

« A decorrere dal 1° gennaio 1922 è esteso a tutte le aziende indicate all'articolo 5 del presente decreto il diritto dello Stato alla partecipazione al prodotto netto dell'esercizio in base alle norme attualmente in vigore per le ferrovie concesse ».

Tale partecipazione, nonostante qualunque clausola diversa o contraria, si effettua:

1° Quando il prodotto netto eccede il cinque per cento: in ragione dei cinque decimi per la parte eccedente il cinque per cento ed in ragione dei tre decimi sulla differenza fra il cinque per cento e la media di prodotto netto del triennio 1911-13;

2° (Questo è più grave) quando il prodotto netto è compreso fra il quattro e il cinque per cento inclusivo; in ragione di tre decimi dell'eccedenza del prodotto netto, in confronto di quello medio del triennio 1911-13;

3° (Questo è ancora più grave) quando il prodotto netto è compreso fra il tre e il quattro per cento inclusivo; in ragione di due decimi dell'eccedenza anzidetta.

Per le linee aperte all'esercizio dopo il 1° gennaio 1913 la partecipazione al prodotto netto dell'esercizio si effettua in ragione dei cinque decimi del prodotto netto eccedente il cinque per cento, ecc. ».

Ora io domando qual'è il capitale che sarà allettato ad impiegarsi in aziende di questo ge-

nere quando i due decimi di un utile del tre per cento possono essere prelevati da una tassa di cointeressenza governativa?

Il capitale oggi non è molto facile a trovarsi, e l'interesse non è così basso da consentire delle falcidie di questa natura. Questo è proprio volere allontanare il capitale da questo genere d'impresе. Si potrà dire che trattasi di un caso particolare dovuto a circostanze eccezionali, ecc.; e questo rende men grave l'impressione del fatto: ma noi abbiamo assolutamente bisogno di richiamare il capitale estero per le nostre industrie e specialmente per quelle di questa natura. Voi tutti sapete bene che anche in momenti più floridi l'industria delle ferrovie secondarie era in mano al capitale straniero e specialmente a quello belga. Ora la portata di questo disegno di legge non potrà non impressionare, e certamente ostacolerà la venuta fra noi di capitali esteri. Quando poi si pensa che la Francia, di noi tanto più ricca di capitali, fa al capitale straniero delle condizioni tutte particolari pur di attirarlo a facilitare lo sviluppo delle sue imprese e noi facciamo l'inverso, io mi domando se questa è politica saggia e prudente.

Vorrei proporre all'onorevole ministro di togliere almeno il numero due e il numero tre di questa graduatoria, perchè altrimenti credo che avremo un vero fallimento a proposito di richiamo di capitale estero e anche del capitale nazionale per lo svolgimento di questo genere di imprese.

BERIO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO, *relatore*. Le disposizioni degli articoli 14 e 16 del decreto-legge, disposizioni che erano già state introdotte nel precedente disegno di legge, sono state adottate a tutela del tesoro.

La questione sollevata dagli onorevoli Rebaudengo e Bettoni è grave e complessa.

La compartecipazione dello Stato nei prodotti delle ferrovie concesse discende dalla legge organica, ossia dalla legge del 1912 (testo unico), che prevede tanto la compartecipazione nei prodotti netti, quanto la compartecipazione nei prodotti lordi.

Pei prodotti netti, la legge stabilisce che la compartecipazione si applichi, quando il prodotto eccede il 10 per cento; per quel che riguarda i prodotti lordi, essa dispone che la mi-

sura della compartecipazione dello Stato sarà stabilita negli atti di concessione.

E poichè il Governo, col decreto in esame, ha proposto una modificazione ai criteri generali della legge fondamentale, e si fanno delle nuove notevoli concessioni a favore delle aziende e a carico del tesoro, e si sono altresì aggravate le condizioni dei trasporti con aumenti di tariffe, così il decreto-legge ha stabilito nuovi criteri di compartecipazione sui prodotti.

Più precisamente, per i prodotti netti ha stabilito che la compartecipazione debba avvenire al di là di certi limiti; ma al tempo stesso (e su di ciò richiamo l'attenzione dell'onorevole Bettoni) ha notevolmente migliorato la situazione delle aziende, per ciò che riguarda i prodotti lordi, perchè ha stabilito, nell'articolo 16, che la partecipazione verrà fatta previa detrazione dal prodotto complessivo del provento derivante dagli aumenti di tariffa introdotti in dipendenza di tutti i provvedimenti emanati dal 1° gennaio 1916 in poi, compresi quelli del presente decreto.

Il Governo, d'accordo col ministro del tesoro, e a tutela degli interessi erariali, in relazione alle concessioni che si fanno a queste aziende, e a parziale compenso del beneficio fatto alle aziende stesse per la meno gravosa compartecipazione nei prodotti lordi, ha stabilito i nuovi criteri dell'articolo 14, che importano una maggiore compartecipazione nei prodotti netti.

E ora vengo alla questione che è stata sollevata dall'onorevole senatore Rebaudengo, questione seria e impressionante, inquantochè l'onorevole Rebaudengo, a proposito della formula: « nonostante qualunque patto contrario » ha citato il caso di una ferrovia, per la quale esiste una convenzione, con cui lo Stato ha rinunciato alla partecipazione. Ora per quale ragione si è stabilita la formula « nonostante qualunque patto in contrario? »

L'espressione non sarà felice, ma il concetto è chiaro; si è inserita questa disposizione, inquantochè, se non si fosse fatto così, questi nuovi criteri non potrebbero riguardare le concessioni in corso, ma riguarderebbero soltanto le concessioni future.

Siccome si è modificata la base delle concessioni, sia pei sussidi, sia per le modificazioni delle tariffe, così è parso giusto che, a vantaggio dello Stato, venissero modificate le condizioni

di compartecipazione, e che queste modificazioni riguardassero anche le ferrovie attualmente in esercizio.

Ora l'articolo 14 (non parlo del 16, il quale riguarda i prodotti lordi ed è, come ho detto, non di danno, ma di vantaggio alle aziende), l'articolo 14, adunque con l'espressione « nonostante qualunque patto contrario », intende evidentemente riferirsi all'ipotesi normale di concessioni fatte in base alla legge del 1912, ancorchè negli atti vi sia stata compartecipazione in misura diversa di quella prevista dalla legge.

Diverso è il caso prospettato dall'onorevole Rebaudengo. In questo caso esiste una convenzione speciale, con la quale, lo Stato ha rinunciato alla sua compartecipazione, interamente sui prodotti lordi e per i primi venti anni sui netti, rinuncia che è stata fatta in relazione ad un corrispettivo dato dalla Società, perchè la Società ha rinunciato ai sussidi per la elettrificazione. Mi pare che in questa ipotesi la convenzione debba rimanere ferma, e che perciò l'onorevole Rebaudengo possa esser tranquillo senz'altro e possa ritirare i suoi due emendamenti, che modificherebbe sostanzialmente l'economia della legge, e ne turberebbe le risultanze economiche, come sono state valutate anche dal Tesoro. Io credo che egli possa essere pago di questa interpretazione, quasi direi autentica, perchè le disposizioni in esame non possono riguardare le speciali convenzioni nelle quali ci è stato un corrispettivo da una parte e dall'altra.

Quanto poi all'osservazione fatta dallo stesso onorevole Rebaudengo, in relazione all'espressione che si legge nel decreto « definitivamente », oppure « provvedimenti definitivi », dirò che si tratta di una proposta dell'Ufficio centrale. L'Ufficio centrale ha creduto di migliorare il testo del disegno di legge presentato dal Governo, il quale faceva uso ed abuso della solita frase « insindacabile » che non ha un significato preciso. Noi abbiamo adottato una formula precisa, dicendo « definitivi » e con ciò non significa che siano escluse le garanzie, perchè ci possono sempre essere i ricorsi alle autorità amministrativa e giudiziaria. Anzi, l'espressione ha appunto lo scopo di determinare chiaramente che, dopo il provvedimento amministrativo, gli interessati hanno i consueti rimedi, tanto di legittimità in sede di ricorso, quanto innanzi

all'autorità giudiziaria per eventuale lesione di diritto.

Pregherei quindi l'onorevole Rebaudengo di considerare che l'espressione « definitivi » rappresenta un miglioramento è che deve essere mantenuta per eliminare qualunque dubbio e contestazione.

Mi sembra con queste dichiarazioni di avere risposto alle obiezioni mosse dai senatori che hanno parlato.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Dirò poche parole dopo le esaurienti spiegazioni date dall'onorevole relatore. Premetto che non sono l'autore di questo decreto-legge, ne sono solamente il cireneo, ma lo difendo innanzi al Senato con convinzione.

Ma questa dichiarazione mi permette di dire che non condivido le censure mosse al decreto-legge dal senatore Rebaudengo. Quando una disposizione di legge fissa chiaramente quale sia il provvedimento definitivo lo fa per togliere ogni possibilità di controversia e di dubbi. Si conosce così quale sia l'atto che si possa impugnare dinanzi ai nostri tribunali o alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, l'atto che non ammette ricorso gerarchico. Si tratta così di una garanzia che si dà al cittadino, all'interessato. E se l'attuale decreto-legge usa più volte questa parola « definitivo », lo fa appunto per dare queste garanzie, e, si noti, lo fa in ubbidienza alla volontà dell'Ufficio centrale, che, nell'esame del precedente disegno di legge, volle si notasse quale provvedimento abbia il carattere di definitivo.

Io prego l'onorevole Rebaudengo di contentarsi di queste mie spiegazioni e di quelle dell'onorevole relatore. Certamente le obiezioni mosse da lui sono gravi e serie. La formola: « nonostante qualunque clausola diversa o contraria » può essere interpretata in un senso così largo, da comprendere il caso che egli ha citato, quello, cioè della Torino-Ciriè-Lanzo. Esiste una convenzione con cui le parti, Stato e società, hanno rinunciato reciprocamente, questa ai sussidi che eventualmente le sarebbero toccati, l'altra alla compartecipazione; e non è giusto che la disposizione di questo articolo 14 possa in modo alcuno riguardare questa

convenzione e modificare i rapporti reciproci. Non è giusto che, applicando questo articolo alla Torino-Ciriè-Lanzo, lo Stato percepisca utili da un esercizio che non sussidia. Ora a me pare che questo pericolo non vi sia, mentre più serio è il pericolo che, togliendo quell'inciso, si possa aprire il campo ad un'altra quantità di controversie e a diritti che altri possa pretendere verso lo Stato. Vorrei pregare perciò l'onorevole Rebaudengo di contentarsi delle esplicite dichiarazioni, che sia dalla parte dell'Ufficio centrale, come da parte del Governo gli vengono fatte, che, cioè, il caso Torino-Ciriè-Lanzo non entra in quello contemplato negli articoli 14 e 16, quindi vorrei pregarlo di voler ritirare la proposta che egli fa di modificare il testo di questo articolo.

Non posso poi accettare le proposte dell'onorevole Bettoni, in primo luogo perchè non c'è il ministro del tesoro, e queste modificazioni porterebbero conseguenze al tesoro, e poi perchè non mi sembrano giuste.

Quando l'onorevole Bettoni considera che lo Stato con questo progetto, ha abbandonato il diritto supplementare, quando considera che vi sono delle Aziende tramviarie e ferroviarie che hanno degli utili alti e che adottano delle tariffe molte alte consentite dallo Stato, quando considera che ancora per due anni noi diamo di sussidio 135 in uno e 125 milioni nell'altro anno, io credo che egli comprenderà che non ha ragione quando dice che lo Stato italiano per queste aziende tramviarie e ferroviarie è poco largo. Si è stati molto larghi, nel passato, si sono favorite aziende che non avevano ragione di vita; si sono incoraggiate in tutti i modi queste industrie dei trasporti, ed ora togliere allo Stato una piccola parte della partecipazione agli utili netti, significa, a parer mio, non solo fare un danno all'erario dello Stato, che non posso accettare, anche perchè manca il ministro del tesoro, ma significa fare cosa ingiusta, nel momento in cui lo Stato abbandona i diritti supplementari che esigeva precedentemente, e che portavano un certo utile all'erario. Lo prego di non insistere nella sua proposta.

REBAUDENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REBAUDENGO. Mentre mi mantengo fermo nell'opinione che sia tempo di smettere dal

sistema di sottrarre alla magistratura ordinaria le decisioni su questioni di sua naturale competenza, dichiaro di ritirare il mio emendamento a questo art. 14, non che quello all'articolo 16, prendendo atto con compiacimento delle perentorie dichiarazioni fatte dal relatore e dall'onorevole ministro, giusta le quali è in modo assoluto escluso che alla ferrovia Torino-Ciriè-Valli di Lanzo possano applicarsi le disposizioni dell'art. 14 di questa legge, non che quelle dell'art. 16.

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Se le cose mi apparissero come l'onorevole ministro dei lavori pubblici le ha esposte, sarei con lui d'accordo, ma quando si legge al terzo comma dell'art. 14: « quando il prodotto netto è compreso tra il tre e il quattro per cento incluso, lo Stato partecipa dei due decimi » si comprende che non si tratta di grandi guadagni...

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Ma non prende che un quinto!

BETTONI. ...ma io non so chi metterà denari nelle aziende quando si pone una tassa sul reddito del 3 per cento. Ora io credo che si potrebbe interpellare l'onorevole ministro del tesoro per sentire quello che intenda fare, giacchè si provvede malissimo all'interesse dello Stato, facendo questa cattiva politica finanziaria, poichè alcune volte gli interessi indiretti sono più importanti degli interessi diretti.

Se si fa una politica così ingiusta si finisce coll'essere i boicottati da tutto il mondo finanziario; non si può pretendere di richiamare alle nostre industrie, qualunque esse siano, i capitali quando a queste industrie si fanno queste condizioni. Mi perdoni l'onorevole ministro dei lavori pubblici e mi permetta che parli con franchezza: questa è una politica folle...

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Ma prendere il quinto sugli utili netti mi pare sia ben poca cosa.

BETTONI. ...Ma qui si tratta di interessi del 3 per cento e prendere il quinto su così misero tasso è una falciida notevole.

BERIO, *relatore*. I due decimi, ma lo Stato paga i sussidi.

PRESIDENTE. Il senatore Rebaudengo non insiste suo sul emendamento?

REBAUDENGO. Non insisto e prendo atto delle dichiarazioni del Governo.

PRESIDENTE. Il senatore Bettoni fa proposte?

BETTONI. Io propongo che siano soppressi i commi 2 e 3 dell'articolo 14.

PRESIDENTE. Allora porrò in votazione l'articolo 14 per divisione, perchè il senatore Bettoni chiede la soppressione dei commi 2 e 3.

BERIO, *relatore*. L'Ufficio centrale non accetta la soppressione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la prima parte dell'articolo 14 incluso il comma primo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti ora il comma 2 e 3 dei quali il relatore e l'onorevole ministro chiedono il mantenimento e di cui il senatore Bettoni propone la soppressione.

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Pongo ora ai voti la terza parte dell'art. 14. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'intero articolo 14. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

TITOLO III.

DISPOSIZIONI COMUNI.

Art. 15.

Il ministro dei lavori pubblici ha facoltà di consentire l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo secondo del presente decreto alle aziende che esercitano promiscuamente linee di cui agli articoli uno e cinque, e che non dichiarino, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto di voler fruire delle disposizioni di cui al titolo 1°.

La decisione del ministro è definitiva.

(Approvato).

Art. 16.

Le partecipazioni dello Stato e degli Enti locali ai prodotti lordi dell'esercizio sono liqui-

date anche a deroga di eventuali disposizioni contrarie, previa detrazione, dal prodotto complessivo, del provento delle modificazioni di tariffa introdotte in dipendenza di tutti i provvedimenti emanati dal 1° gennaio 1916 in poi, compresi quelli del presente decreto.

Quando però, a giudizio del prefetto, per le linee di cui al titolo primo e del ministro dei lavori pubblici, per le linee di cui al titolo secondo del presente decreto detto provento risulti maggiore degli oneri compensabili con le modificazioni di tariffa, le partecipazioni sono calcolate anche sull'eccedenza.

Ogni altra forma di partecipazione ai proventi dell'esercizio, che non sia sull'effettivo prodotto netto dell'esercizio stesso, è regolata analogamente a quanto è stabilito nel presente articolo.

Le decisioni del prefetto e del ministro, ai sensi del presente articolo, sono definitive.

(Approvato).

Art. 17.

Il conto di esercizio a tutti gli effetti del presente decreto sarà compilato con le stesse norme attualmente in vigore per la compartecipazione dello Stato al prodotto netto delle ferrovie concesse, in quanto applicabili.

(Approvato).

Art. 18.

L'ultimo comma dell'art. 7 del decreto-legge 11 marzo 1920, n. 270, è modificato come segue: « I componenti la Commissione durano in carica due anni e possono essere rieletti. Nel caso di nomina in sostituzione di tali componenti, i sostituenti restano in carica fino al giorno in cui sarebbero scaduti i sostituiti ».

(Approvato).

Art. 19.

La facoltà di ricorso di cui al penultimo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 11 marzo 1920, n. 270, è estesa ai direttori dei circoli ferroviari d'ispezione, ai quali devono essere comunicate le decisioni delle Commissioni locali di equo trattamento.

(Approvato).

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DIVERSE.

Art. 20.

È data facoltà all'Amministrazione del bollo e delle concessioni governative di condonare le soprattasse di omessa o ritardata denuncia o di tardivo pagamento accertate a carico degli esercenti o concessionari di tramvie urbane e riferentisi a tasse di bollo maturate a tutto il 31 dicembre 1921, alle condizioni e nel termine che saranno caso per caso stabiliti dalla predetta amministrazione.

(Approvato).

Art. 21.

Il ministro dei lavori pubblici può concedere alle aziende urbane di tramvie e di navigazione interna, entro la complessiva somma di due milioni, e soltanto per il primo bimestre 1922, un sussidio mensile non maggiore di quello a ciascuna azienda spettante in base all'art. 14 del decreto-legge 25 marzo 1919, n. 467, per il corrispondente periodo dell'anno 1921, diminuito del provento della tassa di bollo devoluta all'azienda in forza dell'art. 1.

La somma all'uopo occorrente sarà prelevata da quella di 135 milioni assegnata, per l'anno 1922, dall'art. 8.

RICCIO, ministro dei lavori pubblici. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, ministro dei lavori pubblici. In questo articolo 21 si può introdurre quell'emendamento che ho avuto l'onore di accennare rispondendo all'onorevole Vicini.

L'articolo verrebbe così modificato: « Il ministro dei lavori pubblici può concedere alle aziende urbane di tramvie e navigazione interna entro la complessiva somma di sei milioni e soltanto per il primo semestre del 1922, un sussidio, ecc... », il resto come è nell'articolo.

In sostanza, quelle agevolazioni che nel decreto-legge sono concesse solamente per il primo bimestre del 1922 sono allargate a tutto il semestre, per non fare che queste aziende passino d'un tratto dal regime di sovvenzione al

regime di completa indipendenza. Io ho avuto l'onore d'informare l'Ufficio centrale di queste modificazioni, che mi auguro contenteranno l'onorevole Vicini. In sostanza l'articolo invece di « due milioni » porterebbe « sei milioni » e invece del « primo bimestre » direbbe « primo semestre » del 1922.

VICINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI. Debbo ringraziare l'onorevole ministro di avere in parte almeno accolte le raccomandazioni che gli furono fatte dai rappresentanti delle aziende tramviarie municipalizzate e che vennero espresse da me, in relazione alle difficoltà nelle quali le aziende stesse venivano a trovarsi per il fatto dell'improvvisa cessazione del concorso che in virtù della legge sull'equo trattamento, era loro assicurato per effetto della mutualità stabilita fra i vari esercizi tramviari, e con impegni assunti con le aziende e col personale fino al 31 dicembre 1923. Sono quindi ancora due anni che queste aziende hanno dinanzi a loro. Si è detto che possono ridurre gli stipendi del loro personale; ma se è stata facile cosa il concedere gli aumenti di stipendio ed il concederli in virtù di una disposizione legislativa, diventa invece enormemente difficile, e dovrebbe dimostrarsi che sarebbe giusto, diminuire gli stipendi.

L'onorevole ministro ha mostrato di rendersi conto di queste difficoltà e migliorando il progetto di legge Micheli ha esteso ad un semestre una nuova concessione di sussidi.

Poco poco che l'onorevole ministro creda.... (*segni di denegazione da parte dell'onorevole ministro dei lavori pubblici*). Vedo che l'onorevole ministro fa segni negativi molto energici che non mi lasciano molto sperare; ma se egli volesse allargare alcun poco le facilitazioni offerte, io credo che riuscirebbe facilmente a stabilire un po' di equilibrio. Come è noto con questo disegno di legge si stanziavano 135 milioni per il 1922 e 125 per il 1923. I 6 milioni che l'onorevole ministro concede ora alle tramvie urbane sono tolti dai 135 milioni del 1922. Ora se egli credesse di poter ridurre questi stanziamenti nella medesima cifra di 125 milioni sia per il 1922 che per il 1923, potrebbe destinare 10 milioni alle tramvie urbane e così estendere a dieci mesi quel beneficio che egli propone li-

mitato a sei. In tutto questo il tesoro è assente e non potrebbe sollevare difficoltà. Si tratta in sostanza di una diversa destinazione di 10 milioni già stanziati. Se l'onorevole ministro vorrà aderire a questa mia preghiera, farà opera buona e le aziende municipalizzate rimarranno con ciò abbastanza soddisfatte.

Ad ogni modo ringrazio l'onorevole ministro di aver migliorata la primitiva proposta, e giacchè ho la parola mi permetto di fare una raccomandazione, che mi riservo di svolgere più ampiamente in occasione di una interrogazione o di una interpellanza, che ho in animo di presentare al riguardo, a meno che il ministro voglia darmi ora risposta. Veda cioè l'onorevole ministro di rimuovere le difficoltà che attualmente vengono artificialmente fraposte alla estensione delle reti intercomunali. Se infatti le difficoltà che le aziende incontrano derivano soprattutto dai servizi urbani, esse potrebbero trovare il modo di superare le difficoltà stesse con l'estensione delle reti interurbane e perciò tali estensioni dovrebbero essere in ogni modo incoraggiate. Invece io conosco una provincia dove lavori in corso dovettero essere sospesi in seguito ad un improvviso, ingiusto ordine del Ministero dei lavori pubblici. Orbene, mentre ci sono provincie ricchissime di tramvie interurbane, per noi si tenta in ogni modo di ostacolare l'espansione delle tramvie, ciò che certo non corrisponde ad un concetto di modernità e di progresso.

L'onorevole ministro potrà vedere e richiamare i suoi uffici ad una più esatta considerazione dei legittimi interessi delle provincie e delle aziende. (*Approvazioni*).

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Non posso accettare l'invito che mi fa l'onorevole Vicini, e lo prego di credere che io ho fatto tutto ciò che era possibile per queste aziende urbane. Assolutamente non si può fare di più, e non è esatto quanto l'onorevole Vicini affermava, cioè, che togliendo dai 135 milioni stanziati per l'esercizio 1922 i sei milioni da concedersi a queste aziende, resta sempre qualche cosa di più nell'esercizio 1922 in confronto di quanto è stanziato per il 1923, per cui vi sono solamente 125 milioni. Poichè è bene che egli

sappia che, come risulterà dagli articoli aggiuntivi che ho proposti e che disciplinano la concessione del caro-viveri, questo caro-viveri è maggiore nel 1922 e minore nel 1923. Così si compensa la differenza che vi è nei due stanziamenti.

Io vorrei pregare l'onorevole Vicini di contentarsi di questi sei milioni, assicurandolo che si deve esclusivamente all'efficacia della sua insistenza se si sono concessi a favore delle aziende in questione.

Quanto poi alla domanda che egli ha fatto, se, cioè, sia consentito di intralciare lo sviluppo che queste aziende cercano di conseguire nelle reti interurbane, l'onorevole Vicini può esser sicuro che impiegherò la massima vigilanza perchè da parte degli uffici del mio Ministero non vengano intralci di alcun genere a questo sviluppo.

VICINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI. Ringrazio, prendo atto e non insisto.

BERIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta l'emendamento proposto dal Governo per facilitare il passaggio dall'antico al nuovo regime.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 21 con la modificazione proposta dall'onorevole ministro e accettata dall'Ufficio centrale, che suona così: « Il ministro dei lavori pubblici può concedere alle aziende urbane di tramvie e di navigazione interna entro la complessiva somma di sei milioni, e soltanto per il primo semestre del 1922 un sussidio », ecc.

Chi approva l'articolo con questa modificazione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 22.

Il Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici le variazioni dipendenti da questo decreto che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed in quanto non sia diversamente stabilito, andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

(Approvato).

Vengono ora gli articoli aggiuntivi Il primo è quello del senatore Pozzo così concepito:

Con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto col ministro del tesoro, possono essere assimilate alle linee urbane le tramvie destinate a collegare le città, o i centri industriali, o agricoli, coi sobborghi contigui e vicini entro il raggio di 20 chilometri, e aventi precipuamente lo scopo di trasportarvi la mano d'opera e gli alunni delle scuole.

Ha facoltà di parlare il senatore Pozzo.

POZZO. Onorevoli colleghi! Ho già avuto l'onore di svolgere l'articolo aggiuntivo da me proposto in una delle ultime sedute del Senato, prima dell'aggiornamento dei suoi lavori. Non credo il caso di ripetermi. Solo credo opportuno di ricordare che allora, essendo l'onorevole ministro dei lavori pubblici impegnato alla Camera dei deputati per la discussione del suo bilancio, l'onorevole ministro di agricoltura, che lo rappresentava, pur riconoscendo la bontà della mia proposta, non aveva creduto di potervi aderire, nel senso di accettare che fosse inclusa nel disegno di legge quale articolo aggiuntivo, e quindi quale disposizione positiva, e mi aveva rivolta preghiera perchè convertissi la mia proposta in una semplice raccomandazione. La stessa preghiera mi era stata rivolta dall'Ufficio centrale. Ma, avendo io insistito perchè l'articolo aggiuntivo fosse messo in votazione, l'onorevole rappresentante del Governo chiese che la discussione fosse sospesa e rinviata, e ciò avvenne col consenso del Senato.

Di ciò mi devo felicitare meco stesso, perchè senza l'articolo aggiuntivo da me proposto la legge sarebbe allora stata approvata senza discussione; invece oggi questa è avvenuta ampiamente col risultato di introdurre importanti modificazioni al disegno di legge. E, poichè si deve ritenere che ogni discussione valga a perfezionare le leggi, è lecito dedurne che il disegno di legge quale uscirà dalle nostre deliberazioni odierne sarà migliore di quello che sarebbe uscito dalle deliberazioni di quella seduta.

Non credo necessario, lo ripeto, di svolgere nuovamente la mia proposta. D'altronde il suo scopo, la sua portata e i suoi termini emergono dal testo medesimo dell'articolo aggiuntivo. Propongo in sostanza di dare al Governo la facoltà di potere, a domanda dei concessio-

nari, assimilare alle linee urbane le tramvie destinate a collegare le città o i centri industriali o agricoli coi sobborghi contigui o vicini, al precipuo scopo di agevolare il trasporto della mano d'opera ai luoghi di lavoro e della scolaresca alle scuole.

In quella seduta ho accennato come non comprendessi il perchè, e da parte del Governo, e da parte dell'Ufficio centrale, pur riconoscendosi la bontà della mia proposta, vi fosse riluttanza a convertirla in un articolo di legge. Fino da allora avvertivo come non vi fosse alcun pericolo per alcuno, e vi fosse un vantaggio certo per il tesoro dello Stato, inquantochè, dall'un canto, giusta l'articolo aggiuntivo da me proposto, si concede una semplice facoltà al Governo da esplicarsi con la garanzia di un regio decreto, su proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto col ministro del tesoro; e d'altra parte i concessionari delle linee di cui si occupa l'articolo aggiuntivo, se chiedono l'assimilazione alle linee urbane, vengono a rinunciare per ciò solo ad ogni sussidio dello Stato.

Niuno adunque potrebbe contrastare l'utilità della mia proposta. Le tramvie destinate a collegare alle città o ai centri industriali o agricoli i sobborghi contigui o vicini, a scopo di lavoro e di istruzione, non possono che essere utili a tutti e a tutti benevise. Con tutto ciò sarà sempre il Governo che volta per volta deciderà se sia o meno il caso di assimilarle alle linee urbane. Si contrapponeva allora che il Governo non doveva avere questa facoltà, perchè sarebbero sopravvenute delle pressioni, al chè risposi che un Governo che si rispetti non subisce pressioni. (*ilarità*).

Ho già detto che la proposta da me avanzata è a tutto vantaggio del Tesoro, imperocchè, mentre qualunque linea, anche di pochi chilometri, assume il carattere giuridico e tecnico di linea intercomunale se tocca il territorio di due o più comuni, e come linea intercomunale ha diritto a un sussidio dello Stato, invece con l'assimilazione alle linee urbane perde questo diritto. Si rinuncia in sostanza ad avere qualsiasi sussidio pur di avere la libertà. Ecco lo scopo della mia proposta.

Vi sono uomini intraprendenti e benemeriti i quali, senza alcuno scopo di speculazione, ed ad ogni modo senza alcun scopo di un van-

taggio diretto, si propongono, nel precipuo interesse delle classi operaie e della popolazione tutta dei sobborghi, di costruire linee di collegamento alle città o ai centri industriali o agricoli per agevolare l'accesso degli operai agli stabilimenti e della gioventù alle scuole, per dare ad essa un'istruzione migliore e più completa. Or bene, essi rinunciano ad ogni sussidio pur di avere la libertà.

Vogliono potere adibire il numero di agenti che è indispensabile per l'esercizio e per la sicurezza di questo, non il numero che è imposto da organici prestabiliti con criteri di uniformità schiacciante lontani da ogni concetto economico; vogliono trattare liberamente coi propri agenti i corrispettivi giustamente dovuti; non vogliono specialmente tutte le noie e pastoie che derivano dal così detto equo trattamento.

Il Governo prima di promulgare il decreto legge, che ora si tratta di convertire in legge, aveva presentato al Senato un disegno di legge che avrebbe dovuto seguire la procedura normale. In quel disegno, riconoscendosi il disastro prodotto dal così detto equo trattamento, si fermavano essenzialmente due capisaldi: rispetto dei diritti quesiti per le linee esistenti e per il personale in servizio; ritorno alla libertà per le nuove linee e per il nuovo personale. Su questo disegno di legge fu approntata ed è stata distribuita al Senato la relazione dell'Ufficio centrale il quale ha viemaggiormente accentuato il principio del ritorno alla libertà. Senonchè il Governo, trincerandosi dietro ragioni di urgenza, sussistenti solo fino ad un certo punto, anzichè procedere oltre nella via normale, sollecitando la discussione del disegno di legge, ha creduto di promulgare un decreto legge, stralciando da quel disegno alcune disposizioni e altre lasciandole in disparte. Ha omesso essenzialmente le disposizioni contro le quali erano insorte le organizzazioni sindacali, per opporsi a che sia toccata quella che esse considerano una conquista intangibile, un'arca santa, cioè il così detto equo trattamento. È purtroppo notorio che questa ingerenza statale, con violazione degli atti di concessione, ha ridotto tutte le società concessionarie ed esercenti alla rovina. (*Approvasioni*). Di fronte all'insurrezione sindacale il Governo non si è sentito il coraggio di andare

avanti, ha promesso di farlo più tardi, si è impegnato di presentare un altro disegno di legge, ma per intanto ha preferito il quieto vivere. La mia proposta è un piccolo passo verso la libertà e verso la vera equità.

Non può essere equo che le aziende esercenti i pubblici servizi di trasporto siano state condannate al fallimento, ad onta di tariffe proibitive con aggravio del pubblico, e ad onta che lo Stato abbia dovuto sottostare al sacrificio di quasi cinquecento milioni annui con sussidi di caro esercizio e di caro-viveri. E ciò per sorreggere i pesi dell'equo trattamento, che si concretano, non tanto in paghe spesso sproporzionate a quelle del mercato, quanto in un numero di agenti esuberante al fabbisogno, oltre impacci di ogni genere.

Sarò grato all'onorevole Riccio se vorrà accettare l'articolo aggiuntivo da me proposto, che è un passo, come ho già detto, nella via del ritorno alla libertà, ma gli sarò anche più grato se dichiarerà qui solennemente avanti al Senato di volerci definitivamente liberare il più presto possibile da un regime che è una tirannia ed una schiavitù. (*Applausi*).

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Siamo sul terreno della gratitudine, ed io a mia volta dichiaro di essere grato al senatore Pozzo, perchè, mentre a proposito di questo decreto-legge si è così gridato alla severità con cui si trattano queste aziende di tramvie urbane, perchè si levano loro sussidi e si fa opera crudele ed ingiusta, il senatore Pozzo ha mostrato come vi possano essere alcune società che preferiscono di non avere sussidi pur di avere la completa indipendenza, e non avere sopra di loro l'azione dello Stato, che qualche volta è veramente non giusta e non proporzionata ai bisogni della Società.

Io accetto l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Pozzo e lo accetto perchè dà una facoltà e non impone un obbligo; facoltà che si può e si deve esercitare con discrezione e per cui non è necessaria una grande forza d'animo per resistere a pressioni, e per non accettare inviti quando si credano dannosi allo Stato. E lo accetto perchè è una prova del fatto che

il regime di libertà può essere migliore che non il regime dei sussidi, che poi sono larvamente accompagnati da tali oneri che talvolta non li rendono graditi.

Assicuro il senatore Pozzo che le proposte per regolare l'equo trattamento saranno fatte, e l'assicuro anche che non avrò alcuna preoccupazione nel fare queste proposte; del resto è un ordine che ci viene dal Senato, e noi non possiamo che ubbidire, tanto più che, se non provvedessimo, al 31 dicembre 1923 non sapremmo come regolarci. Noi proporremo un regime di equo trattamento che sarà... più equo dell'attuale.

BERIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO, *relatore*. L'Ufficio centrale non ha difficoltà ad accettare l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Pozzo, a condizione però (e mi sembra che su di ciò siamo d'accordo) che il raggio sia ridotto a 10 chilometri.

VICINI. Venti chilometri.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. No, il senatore Pozzo ha parlato di dieci chilometri soltanto.

POZZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POZZO. Desidero semplicemente di ringraziare l'onorevole ministro delle sue dichiarazioni. In omaggio poi alla verità devo dichiarare che io stesso nel primo testo dell'articolo aggiuntivo avevo limitato il raggio a dieci chilometri; fu un'illustre personalità, la più competente in materia, di questa Assemblea che mi suggerì di andare fino ai venti; io però questo punto non insisto e mi rimetto all'onorevole ministro e all'Ufficio centrale.

VICINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI. Io mi permetto di insistere perchè il ministro accetti che il raggio sia di venti e non di dieci chilometri; ed in proposito cito un precedente. Quando si discuteva davanti alla Camera dei deputati in merito a certe linee fono-telegrafiche, da una Commissione venne fatto un esame del perimetro al quale si doveva portare l'estensione di queste linee utilissime ed economiche, fatte in filo di acciaio invece che di bronzo fosforoso; e quella Commissione, fatto un esame topografico di diverse regioni d'Italia, risolse il problema nel

senso che si dovessero raggiungere almeno i venti chilometri di perimetro.

Ora qui è evidente la analogia. Del resto un raggio di dieci chilometri non risolverebbe niente, perchè con dieci chilometri non si arriverebbe spesso neppure fuori dal confine comunale, cioè oltre il territorio di uno stesso comune: bisognerebbe almeno che si dicesse, dieci chilometri oltre il confine del comune; e che si restasse intesi che i dieci chilometri si misureranno, non dal centro abitato, ma dai limiti estremi del territorio comunale.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Io vorrei pregare il senatore Pozzo di mantenere la promessa fatta di ridurre il raggio a dieci chilometri, e vorrei pregare il senatore Vicini di non insistere nella sua proposta; qui si tratta di considerare come urbane delle linee che non lo sono, ove il ministro dei lavori pubblici creda di poter usare di questa facoltà. Ora si possono considerare come urbane delle linee con tre, quattro, sei chilometri, ma quando si arrivasse a venti si cambierebbe tutta la disciplina della legge. Creda, senatore Vicini, dieci chilometri sono già molti.

POZZO. Io sono d'accordo.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. La legge dice molto bene: « entro il raggio ».

VICINI. Comincerà qui subito la discussione, perchè si tratta di stabilire se sono dieci chilometri al di là del confine di un comune o a partire dal centro.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Il testo è chiarissimo, perchè dice: « collegare i centri coi sobborghi contigui e vicini entro il raggio di venti chilometri » (si sostituirà: dieci chilometri), e mi pare che sia estensione sufficiente.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Vicini se insiste nella sua proposta.

VICINI. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Pozzo con la modifica che il raggio di venti chilometri deve intendersi di dieci chilometri.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Vengono ora due articoli aggiuntivi proposti dall'onorevole ministro e accettati dall'Ufficio centrale; leggo il primo:

« Le disposizioni sull'indennità di caroviveri di cui agli articoli 1 e 4 del decreto-legge 6 ottobre 1918, n. 1587, nonchè quelle di cui agli articoli 1 e 2 della legge 1° febbraio 1921, n. 43, sono prorogate fino al 31 dicembre 1922 nei riguardi del personale dei servizi pubblici di trasporto contemplati nel titolo II del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40.

« Per il primo, secondo e terzo quadrimestre dell'anno 1923 la misura dell'indennità caroviveri di cui il precedente comma sarà ridotta rispettivamente del cinque, del dieci e del quindici per cento salvo che nei riguardi delle guarda barriere e delle gerenti fermate.

« Nessun sussidio o compenso sotto qualsiasi forma spetta alle aziende in dipendenza delle disposizioni contenute nei precedenti comma ».

Pongo ai voti questo articolo aggiuntivo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Leggo ora il secondo articolo aggiuntivo:

« Le disposizioni di cui al precedente articolo sono estese alle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto contemplati nel titolo I del Regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, sempre a quando non sia indispensabile ridurre in relazione alle condizioni finanziarie dell'azienda la misura dell'indennità di caroviveri per assicurare la continuità dell'esercizio.

« In tal caso - e qualora non sia provveduto direttamente di accordo fra le parti - la misura della riduzione per ciascuno dei periodi indicati nell'articolo precedente sarà determinata dal prefetto sentito il competente circolo ferroviario d'ispezione e le rappresentanze legali dell'azienda del personale e tenuto conto delle condizioni finanziarie dell'azienda e di quelle economiche locali.

« Il provvedimento del prefetto ha carattere definitivo ».

Pongo ai voti questo secondo articolo aggiuntivo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

L'articolo unico in seguito alle deliberazioni del Senato resta così concepito:

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40, contenente provvedimenti a favore delle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto, sostituendosi al primo capoverso dell'articolo 21 il seguente:

« Il ministro dei lavori pubblici può concedere alle aziende urbane di tramvie e di navigazione interna, entro la complessiva somma di sei milioni e soltanto per il primo semestre 1922, ecc. ».

Pongo ai voti questo articolo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Come articolo secondo rimane l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Pozzo con la modificazione approvata.

Prendono i numeri 3 e 4 gli altri due articoli aggiuntivi proposti dal Ministro ed approvati dal Senato.

Non facendosi obiezioni a questo coordinamento, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazioni di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Presbitero a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

PRESBITERO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1885, portanti i provvedimenti per le navi asilo;

Conversione in legge del Regio decreto in data 3 settembre 1920, n. 1387, relativo al passaggio al Ministero del lavoro dell'Opera nazionale di patronato delle navi asilo.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Presbitero della presentazione delle due relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Invito l'onorevole senatore Foà a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

FOÀ. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione, sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio de-

creto 23 ottobre 1919, n. 2292, portante provvedimenti per combattere il tracoma ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Foà della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Grandi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GRANDI. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui disegni di legge:

Autorizzazione della spesa di lire 13 milioni per la prosecuzione dei lavori di costruzione della nuova sede dei Ministeri della marina, dell'istruzione pubblica, della giustizia e degli affari di culto e della Corte dei conti;

Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero della guerra per i fabbricati militari;

Maggiore assegnazione e diminuzione di stanziamento nello stato di previsione nella spesa del detto Ministero per gli esercizi finanziari 1921-22 e 1922-23.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Grandi della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Invito l'onorevole senatore Sechi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SECHI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 247, concernente il funzionamento degli uffici tecnici e di vigilanza delle armi navali e del genio navale ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Sechi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 287, che modifica la legge 8 giugno 1913, n. 571, riguardante la concessione al Comune di Taranto del diritto di pesca in alcune zone del Mar Piccolo » (Numero 389).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 287, che modifica la legge 8 giugno 1913, n. 571, riguardante la concessione al Comune di Taranto del diritto di pesca in alcune zone del Mar Piccolo ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 287, che modifica l'articolo 1 lettera *g*) della legge 8 giugno 1913, n. 571, concernente cessione al comune di Taranto del diritto di pesca in alcune zone del Mar Piccolo.

ALLEGATO

Decreto-legge luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 287.

(*Omissis*).

Articolo unico.

Al comma *g*) dell'articolo 1° dell'anzidetta legge 8 giugno 1913, n. 571, è sostituito il seguente:

« *g*) che gli utili derivanti al Comune dalla legge siano per un quindicennio, a partire dal 1° settembre 1919, destinati ad opere di miglioramento igienico ed edilizio della città ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1916, n. 1570, concernente il computo dell'insegnamento esercitato da professori italiani in Istituti superiori della cessata monarchia Austro-Ungarica » (N. 11).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1916, n. 1570, concernente il computo dell'insegnamento esercitato da professori italiani in Istituti superiori della cessata monarchia Austro-Ungarica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 12 ottobre 1916, n. 1570, concernente il computo dell'insegnamento esercitato da professori italiani in Istituti superiori della Monarchia austro-ungarica.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dei poteri a Noi delegati;

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795, e il regolamento generale universitario, approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 796;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro della istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'insegnamento esercitato dai professori italiani, regnicoli e non regnicoli, nella Facoltà giuridica italiana di Innsbruck, o nella scuola superiore di commercio di Trieste, o in altri Istituti d'istruzione superiore della Monarchia austro-ungarica, è computato agli effetti della anzianità, dell'aumento quinquennale degli stipendi e della promozione, qualora essi siano stati o siano nominati professori negli Istituti d'istruzione superiore del Regno.

La loro promozione da straordinari a ordinari potrà aver luogo in seguito al semplice parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica istruzione, senza altre condizioni e formalità.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1916.

TOMMASO DI SAVOIA.

BOSELLI - RUFFINI.

V. — *Il Guardasigilli:*

SACCHI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge dei decreti-legge 9 maggio 1920, n. 1058, e 23 settembre 1920, n. 1561, che aumentano la misura delle tasse e soprattasse scolastiche delle Università, degli Istituti superiori di magistero, delle scuole medie e normali e degli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica » (N. 333).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti-legge 9 maggio 1920, n. 1058 e 23 settembre 1920, n. 1561, che aumentano la misura delle tasse e soprattasse scolastiche delle Università, degli Istituti superiori di magistero, delle scuole medie e normali e degli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge 9 maggio 1920, n. 1058, e 23 settembre 1920, n. 1561, che aumentano la misura delle tasse e soprattasse scolastiche delle Regie università, degli Istituti superiori di Magistero femminile di Roma e Firenze, delle Regie scuole medie e normali e dei Regi istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

ALLEGATI.

I. — *Regio decreto-legge 9 maggio 1920, n. 1058.*

(*Omissis*).

Art. 1.

Alla tabella *G* del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795, relativa alle soprattasse e tasse scolastiche universitarie è sostituita la tabella *A* annessa al presente decreto.

Art. 2.

Le tasse scolastiche per gli Istituti superiori di magistero femminile di Roma e di Firenze sono fissate dalla tabella *B* annessa al presente decreto.

Art. 3.

Alla tabella *H*, annessa alla legge 16 luglio 1914, n. 679, è sostituita, fatta eccezione per la parte relativa agli Istituti nautici, la tabella *C* annessa al presente decreto.

Art. 4.

Alle tabelle *D* ed *E*, annesse al Regio decreto-legge 31 ottobre 1919, n. 2211, sono sostituite le tabelle *D* ed *E* annesse al presente decreto.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto avranno effetto a decorrere dall'anno scolastico 1920-21.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

TABELLA *A*.

*Tasse scolastiche per le Università
e gli Istituti superiori.*

Tassa d'immatricolazione:

Per studenti di giurisprudenza, lettere e filosofia, medicina, ingegneria, scienze matematiche, fisiche e naturali, chimica e farmacia, lire 150.

Per gli studenti di agraria e veterinaria e per gli aspiranti al diploma di abilitazione in farmacia, lire 100.

Tassa d'iscrizione annuale:

Per gli studenti di giurisprudenza, lire 370.

Per gli studenti d'ingegneria, lire 400.

Per gli studenti di medicina, lire 300.

Per gli studenti di scienze fisiche, matematiche e naturali, chimica e farmacia, lettere e filosofia, lire 250.

Per gli studenti di agraria e veterinaria e per gli aspiranti al diploma di abilitazione in farmacia, lire 180.

Soprattassa annuale per gli esami speciali lire 50.

Soprattassa per gli esami di laurea o di diploma:

Per gli studenti di agraria e veterinaria e per gli aspiranti al diploma di abilitazione in farmacia, lire 50.

Per tutti gli altri, lire 75.

Tassa di diploma:

Per gli studenti di veterinaria e per gli aspiranti al diploma di abilitazione in farmacia, lire 80.

Per tutti gli altri lire 150.

Il giovane che non abbia conseguita l'approvazione di un esame speciale dovrà pagare la soprattassa di lire 20 per essere ammesso a ripeterlo secondo le norme vigenti.

Chi non abbia conseguita l'approvazione nell'esame di laurea e di diploma dovrà pagare nuovamente la soprattassa all'uopo indicata nella presente tabella, per essere ammesso, in conformità delle norme vigenti, alla ripetizione di esso.

Le tasse e soprattasse per le Scuole di ostetricia sono le seguenti:

Tassa d'immatricolazione lire 40.

Tassa d'iscrizione (corso biennale), lire 80.

Soprattassa di esame (corso biennale), lire 50.

Tassa di diploma, lire 25.

Con decreto Reale sarà determinata la destinazione del nuovo maggior provento delle suindicate tasse d'iscrizione annuale.

Alle tasse e soprattasse per il corso di perfezionamento dei licenziati dalle scuole normali, di cui all'articolo 7 del decreto luogotenenziale

6 novembre 1916, n. 1553, sono sostituite le seguenti:

Tassa di iscrizione annuale, lire 50.

Soprattassa annuale per gli esami speciali, lire 20.

Soprattassa per gli esami di diploma, lire 20.

Tassa di diploma, lire 50.

Nel rimborsare la quota delle tasse di iscrizione ai liberi docenti, finchè il libero insegnamento non sia altrimenti sistemato, non sarà tenuto conto dell'aumento portato dalla presente tabella.

TABELLA B.

Tasse scolastiche per gli Istituti superiori di magistero femminile.

Tassa per l'esame di iscrizione, lire 50.

Tassa d'immatricolazione, lire 100.

Tassa annuale d'iscrizione, lire 150.

Tassa annuale per l'esame di promozione L. 40.

Tassa per l'esame di diploma, lire 50.

Tassa di diploma, lire 100.

TABELLA C.

Tasse scolastiche per le scuole medie e normali.

I. Esame di maturità, lire 35.

II. Scuole normali e corsi magistrali: ammissione, lire 25.

Tassa di frequenza per ciascuna classe, lire 60.

Esame di licenza, lire 70.

Esame di licenza per esterni, lire 255.

Diploma, lire 14.

III. Scuole tecniche e complementari: ammissione con o senza esami, lire 18.

Tassa di frequenza per ciascuna classe, lire 80.

Esame di licenza lire, 35.

Esami di licenza per esterni, lire 100.

Diploma, lire 8.

IV. Ginnasi.

Ammissione con o senza esami, lire 18.

Immatricolazione, lire 18.

Tassa di frequenza per ciascuna delle classi 1^a, 2^a e 3^a, lire 100.

Tassa di frequenza per ciascuna delle classi 4^a e 5^a lire 155.

Esami di licenza, lire 85.

Esami di licenza per esterni, lire 200.

Diploma lire 8.

V. Licei :

Esame di ammissione (per chi deve farlo),
lire 70.

Tassa di frequenza per ciascuna classe, lire 200.

Esame di licenza, lire 130.

Esame di licenza per esterni, lire 350.

Diploma, lire 18.

VI. Istituti tecnici:

Esame di ammissione (per chi deve farlo),
lire 70.

Immatricolazione, lire 35.

Tassa di frequenza per ciascuna classe, lire 200.

Esame di licenza, lire 130.

Esame di licenza per esterni, lire 350.

Diploma, lire 18.

TABELLA D

*Tasse per gli Istituti musicali e le scuole
di recitazione.*

Iscrizioni annuali :

Ai corsi di teoria, della musica e solfeggio,
lire 45.

Ai corsi di armonia, contrappunto, fuga, com-
posizione, pianoforte, organo, canto, violino,
violoncello, arpa (corso normale), lire 90.

Ai corsi di armonia, contrappunto, fuga e
composizione, pianoforte, organo, canto, violino,
violoncello, arpa (corso superiore), lire 120.

Ai corsi di strumento a fiato e contrabbasso
(corso normale), lire 45.

Ai corsi di strumento a fiato e contrabbasso
(corso superiore), lire 75.

Ai corsi di strumentazione per banda, lire 75.

Alle scuole di recitazione, lire 45.

Tassa di licenza :

Per composizione, pianoforte, organo, canto,
violino, violoncello, arpa (licenza normale) per
candidati interni lire 45.

Per candidati privatisti, lire 90.

Per strumenti a fiato, contrabbasso (licenza
normale) per candidati interni lire 25.

Per i privatisti, lire 45.

Per composizione, pianoforte, organo, violino,
violoncello, arpa (licenza del corso superiore)
per candidati interni, lire 120.

Per candidati privatisti, lire 225.

Per strumento a fiato, contrabbasso:

(Licenza del corso superiore) per candidati
interni, lire 70.

Per candidati privatisti, lire 90.

Nelle scuole di recitazione, per candidati
interni, lire 45.

Per candidati privatisti, lire 60.

Tassa di diploma di strumentazione per
banda, per candidati interni, lire 90,

Per candidati privatisti, lire 180.

TABELLA E.

Tasse da pagarsi

negli Istituti ed Accademie di belle arti.

Negli Istituti ed Accademie di belle arti:

Iscrizione annuale al corso comune (1° pe-
riodo), lire 90.

Iscrizione annuale ai corsi speciale od al
secondo periodo del corso comune, lire 120.

Iscrizione annuale ai corsi superiori, lire
180.

Diploma di licenza del corso comune (1° pe-
riodo):

Per candidati interni, lire 45,

Per candidati privatisti, lire 60.

Diploma di licenza dai corsi speciali e da
quelli superiori:

Per candidati interni, lire 60.

Per candidati privatisti, lire 80.

Diploma di professore di disegno architet-
tonico:

Per candidati interni, lire 150.

Per candidati privatisti, lire 200.

Diploma di abilitazione all'insegnamento del
disegno nelle scuole medie, lire 150.

Per l'Accademia di belle arti di Carrara, lo
Stabilimento di belle arti di Massa, l'Istituto
di belle arti di Lucca la tassa annuale d'iscri-
zione, per qualsiasi corso, eccetto quello spe-
ciale di scultura nell'Accademia di Carrara,
sarà di lire 65. I diplomi di licenza in questi

Istituti comporteranno una tassa di lire 30 per candidati interni, di lire 40 per candidati privatisti.

La iscrizione al corso speciale di scultura nell'Accademia di Carrara comporterà una tassa di lire 90 annue.

La iscrizione alla scuola di disegno per gli operai in Reggio Emilia, alle scuole serali operaie e festive presso gli altri Istituti di belle arti, comporteranno una tassa annua di lire 10 da pagarsi in due rate.

L'iscrizione alle scuole libere del nudo presso i diversi Istituti di belle arti comporterà una tassa di lire 45.

II. — *Regio decreto-legge 23 settembre 1920, n. 1561.*

(*Omissis*).

Art. 1.

Al n. 5 della tabella C, annessa al Regio decreto-legge 9 maggio 1920, n. 1058, è sostituito il seguente:

V. Licei:

Esame di ammissione (per chi deve farlo), lire 70.

Immatricolazione, lire 35.

Tassa di frequenza per ciascuna classe), lire 200.

Esame di licenza, lire 130.

Esame di licenza per esterni, lire 350.

Diploma, lire 18.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto avranno effetto a decorrere dall'anno scolastico 1920-21.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2039, che attribuisce alla Corte di cassazione di Roma la decisione dei ricorsi e dei conflitti di competenza provenienti dalle nuove provincie del Regno e modifica gli articoli 3 della legge 13 dicembre 1875, n. 2837 e 5 della legge 31 marzo 1877, n. 3671 » (N. 43A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2039, che attribuisce alla Corte di cassazione di Roma la decisione dei ricorsi e dei conflitti di competenza provenienti dalle nuove provincie del Regno ».

L'Ufficio centrale propone che sia modificato il titolo di questo disegno di legge nei termini seguenti: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 novembre 1919, n. 2039, che attribuisce alla Corte di cassazione di Roma la decisione dei ricorsi e dei conflitti di competenza provenienti dalle nuove provincie del Regno e modifica gli articoli 3 della legge 13 dicembre 1875, n. 2837, e 5 della legge 31 marzo 1877, n. 3671 ».

Nessuno opponendosi alla modifica la pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di dare lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 novembre 1919, n. 2039, che attribuisce alla Corte di cassazione di Roma la decisione dei ricorsi e dei conflitti di competenza provenienti dalle nuove provincie del Regno.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giu-

stizia e dei culti, di concerto col Presidente del Consiglio dei ministri e col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Corte di cassazione di Roma eserciterà temporaneamente le attribuzioni già spettanti alla Corte suprema di giustizia e cassazione di Vienna nei riguardi dei territori occupati oltre l'antico confine del Regno e ai quali si applicano, per l'Amministrazione civile, le norme dell'articolo 6 del decreto Luogotenenziale 4 luglio 1919, n. 1081, e quelle del decreto 24 luglio 1919, n. 1251.

È abrogato, per i territori sopra indicati, l'articolo 2 dell'Ordinanza 15 gennaio 1919 del Comando Supremo del Regio esercito.

Art. 2.

La stessa Corte di cassazione di Roma deciderà a sezioni unite sui conflitti di competenza fra l'autorità giudiziaria e l'Amministrazione già deferiti al tribunale dell'Impero in Vienna. Saranno chiamati in questi casi a far parte delle sezioni unite, e preferite per la funzione di relatori, i magistrati da nominare a norma dell'articolo 5.

Art. 3.

Per la decisione dei ricorsi e dei conflitti di competenza attribuiti alla Corte di cassazione di Roma si applicano le leggi vigenti nei territori indicati all'art. 1, salvo le diverse disposizioni che fossero in seguito emanate.

Art. 4.

La Corte di cassazione di Roma deciderà su tutti i rimedi di legge interposti successivamente al 3 novembre 1918 e su quelli presentati prima e non decisi dalla Corte Suprema di giustizia e cassazione di Vienna.

Art. 5.

Per l'attuazione delle disposizioni che precedono saranno nominati nella Corte di cassazione di Roma, su proposta del ministro della giustizia, di concerto col Presidente del Consiglio dei ministri cinque nuovi consiglieri, forniti, a giudizio insindacabile dei ministri pro-

ponenti, dell'attitudine all'esercizio della funzione giudiziaria e di speciale conoscenza della legislazione e del diritto vigenti nelle nuove provincie.

Tali nuovi consiglieri saranno scelti di preferenza fra gli italiani appartenenti ai territori indicati nell'articolo 1, i quali siano magistrati, avvocati, o laureati in giurisprudenza, ovvero forniti di titolo accademico equipollente conseguito all'estero.

Art. 6.

Le funzioni già spettanti alla Procura generale di Stato presso la Corte suprema di giustizia e cassazione di Vienna, per gli affari indicati nell'art. 1, saranno esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione di Roma. Potrà essere all'uopo nominato un nuovo sostituto del procuratore generale, che sarà scelto in conformità delle norme stabilite nell'articolo precedente.

Art. 7.

Per provvedere ai cinque posti indicati nell'articolo 5 si aumenta temporaneamente di due posti di consigliere di cassazione il ruolo organico della magistratura e si destinano inoltre i primi tre posti di consigliere che sono o si renderanno vacanti nella Corte di cassazione di Roma, per i quali non si farà luogo a promozione di magistrati del grado inferiore.

Avvenendo la nomina del sostituto procuratore generale menzionato nell'art. 6, sarà occupato uno dei posti del ruolo dei sostituti procuratori generali di cassazione o un posto parificato anche nella magistratura giudicante, pel quale non si provvederà mediante promozione di magistrato del grado inferiore.

Art. 8.

L'anzianità delle persone che saranno nominate a norma degli articoli 5 e 6 nei gradi di consigliere e di sostituto procuratore generale di Corte di cassazione si computa dalla data della rispettiva nomina.

In caso di contemporaneità di nomina, l'anzianità rispettiva sarà insindacabilmente determinata nel decreto stesso.

Art. 9.

Alla spesa occorrente per la istituzione dei due posti di consigliere di Corte di cassazione preveduti nell'art. 7 si provvederà con l'aumento temporaneo della somma corrispondente ai rispettivi stipendi ed indennità sui capitoli 19 e 38 del bilancio di previsione del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Art. 10.

La giurisdizione della Corte di cassazione di Roma, stabilita negli articoli che precedono, comincerà a essere esercitata dal 1^o novembre 1919 e proseguirà, anche dopo l'annessione su tutti i territori soggetti alla sovranità diretta dell'Italia.

Art. 11.

Il primo presidente della Corte di cassazione di Roma proporrà al ministro della giustizia la assegnazione dei nuovi consiglieri alle varie sezioni della Corte medesima, e darà le altre disposizioni necessarie per la distribuzione degli affari civili e penali a cui l'opera di essi deve essere specialmente applicata.

Il ministro della giustizia stabilirà, di concerto col Presidente del Consiglio dei ministri, le norme occorrenti per la trasmissione alla Corte di cassazione dei ricorsi pendenti contemplati nell'art. 4.

Art. 12.

Il n. 5 dell'art. 3 della legge 13 dicembre 1875, n. 2837, è modificato come segue:

I ricorsi contro sentenze che siano impugnate per violazione o falsa applicazione:

a) delle leggi sulle imposte o tasse dello Stato, dirette o indirette;

b) delle leggi sulla soppressione delle corporazioni religiose o di altri enti morali ecclesiastici, e sulla liquidazione e conversione dell'asse ecclesiastico.

Art. 13.

L'ultimo capoverso dell'art. 5 della legge 31 marzo 1877, n. 3761, è modificato come segue:

« Se nel ricorso contro la sentenza pronunciata in grado di appello si contengano altri mo-

tivi oltre quello sulla competenza, giudicherà dei medesimi la sezione civile della Corte di cassazione di Roma, dopo che le sezioni unite avranno pronunciato sulla questione di competenza ».

Art. 14.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

MORTARA

SCHANZER

V. — Il Guardasigilli:

MORTARA

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Garanzia dei crediti dello Stato per anticipazioni accordate sul prezzo delle forniture e riparazioni occorrenti alle Ferrovie dello Stato ». (N. 130).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Garanzia dei crediti dello Stato per anticipazioni accordate sul prezzo delle forniture e riparazioni occorrenti alle ferrovie dello Stato ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, segretario; legge:

Articolo unico.

I crediti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per le anticipazioni concesse sull'ammontare dei contratti per le forniture e

riparazioni hanno privilegio sulla generalità dei mobili delle ditte assuntrici immediatamente dopo i crediti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1956 del Codice civile.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2384, che autorizza l'iscrizione di scrivane dattilografe avventizie nel ruolo transitorio aggiunto dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici » (N. 386).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2384, che autorizza l'iscrizione di scrivane dattilografe avventizie nel ruolo transitorio aggiunto dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario* legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2384, che autorizza l'iscrizione di sette scrivane dattilografe avventizie nel ruolo transitorio aggiunto dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

ALLEGATO.

(*Omissis*).

Art. 1.

Le dattilografe avventizie assunte nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici in base alla legge 11 luglio 1897, n. 182, che contino almeno dieci anni di servizio, potranno essere iscritte in seguito a domanda e su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nel ruolo transitorio del personale aggiunto dell'Amministrazione centrale medesima.

Art. 2.

A tal uopo è istituita nella tabella del ruolo del succitato personale aggiunto, dopo la categoria degli « Ufficiali d'ordine », la categoria « scrivane dattilografe », con lo stipendio annuo minimo di lire 2,040 (duemilaquaranta) e massimo di lire 4,025 (quattromilaventicinque) oltre l'aumento di cui al decreto luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 973.

Alla detta nuova categoria sono estese le disposizioni vigenti per il personale aggiunto dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè votati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Presbitero di procedere all'appello nominale.

PRESBITERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito gli onorevoli senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Amero D'Aste, Arlotta, Artom.

Baccelli, Badaloni, Bava-Beccaris, Bellini, Bergamasco, Beria D'Argentina, Berio, Bernardi, Bertetti, Bianchi Leonardo, Biscaretti, Bocconi, Bonazzi, Boncompagni, Bonin, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calabria, Calisse, Campello, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Cassis,

Castiglioni, Cataldi, Cefaly, Cencelli, Cimati, Civelli, Cocchia, Cocuzza, Colonna Fabrizio, Corbino, Croce.

Da Como, D'Alife, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Carretto, Della Noce, De Novellis, De Riseis, Di Brazzà, Di Robilant, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco.

Fadda, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Filomusi Guelfi, Foà, Frascara, Fratellini.

Gallina, Garavetti, Garofalo, Giardino, Giordani, Giunti, Golgi, Grandi, Grassi, Greppi, Gualterio, Guidi.

Inghilleri.

Lamberti, Libertini, Luzzatti.

Malaspina, Malvezzi, Mango, Maragliano, Mariotti, Martino, Mazza, Mazzoni, Melodia, Millo Montresor, Morrone, Mortara, Mosca.

Niccolini Eugenio.

Orlando.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pavia, Pellerano, Perla, Persico, Pigorini, Pincherle, Pirelli, Placido, Podestà, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Rava, Rebaudengo, Reggio, Resta Pallavicino, Ridola, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rota.

Salvia, Sandrelli, Scalori, Sechi, Sili, Sinibaldi, Sonnino, Sormani, Spirito, Suardi, Supino.

Tamassia, Tecchio, Tittoni Romolo, Tivaroni, Torlonia, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Venzi, Viganò, Vigoni, Visconti Modrone Vitelli, Volterra.

Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Approvazione della convenzione dell'unione monetaria latina, conclusa a Parigi, il 9 dicembre 1921, tra il Belgio, la Francia, la Grecia, l'Italia e la Svizzera, addizionale a quella sottoscritta a Parigi il 6 novembre 1885 (N. 424):

Senatori votanti	147
Favorevoli	131
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40, portante provvedimenti a favore delle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto (N. 348):

Senatori votanti	147
Favorevoli	119
Contrari	28

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 287, che modifica la legge 8 giugno 1913, n. 371 riguardante la concessione al comune di Taranto del diritto di pesca in alcune zone del Mar Piccolo (Numero 389):

Senatori votanti	147
Favorevoli	133
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1916, n. 1570, concernente il computo dell'insegnamento esercitato da professori italiani in Istituti superiori della cessata monarchia austro-ungarica (N. 11):

Senatori votanti	147
Favorevoli	135
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge dei decreti-legge 9 maggio 1920, n. 1058, e 23 settembre 1920, n. 1561, che aumentano la misura delle tasse e sopratasse scolastiche delle Università, degli Istituti superiori di magistero, delle scuole medie e normali e degli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica (N. 333):

Senatori votanti	147
Favorevoli	124
Contrari	23

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 novembre 1919, n. 2039, che attribuisce alla Corte di Cassazione di Roma la decisione dei ricorsi e dei conflitti di competenza provenienti dalle nuove provincie del Regno e

modifica gli articoli 3 della legge 13 dicembre 1875, n. 2837, e 5 della legge 31 marzo 1877, n. 3671 (N. 43-A):

Senatori votanti	147
Favorevoli	128
Contrari	19

Il Senato approva.

Garanzia dei crediti dello Stato per anticipazioni accordate sul prezzo delle forniture e riparazioni occorrenti alle ferrovie dello Stato (n. 130);

Senatori votanti	147
Favorevoli	130
Contrari	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto Reale 22 novembre 1919 n. 2384, che autorizza l'iscrizione di scrivane dattilografe avventizie nel ruolo transitorio aggiunto dell'Amministrazione centrale per i lavori pubblici (n. 386):

Senatori votanti	147
Favorevoli	115
Contrari	32

Il Senato approva.

Annuncio di interrogazioni ed interpellanze.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

PRESBITERO, *segretario*, dà lettura delle seguenti interrogazioni e interpellanze:

Interpellanze:

Al ministro della giustizia e degli affari di culto. Il sottoscritto ritiene che il mandato legislativo per la riforma delle leggi sull'ordinamento giudiziario, conferito al Governo con l'art. 12 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, sia stato esaurito con la promulgazione del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1878, salva la facoltà di emanare semplici norme transitorie e regolamentari per l'attuazione di quel decreto; e per conseguenza ritiene che qualsiasi nuova norma relativa all'ordinamento giudiziario debba essere emanata mediante legge, in ossequio all'articolo 70 dello Statuto.

Desiderando conoscere su questo tema il pensiero del Governo, e promuovere la manifestazione di quello del Senato, il sottoscritto interpella in argomento il ministro della giustizia.

Mortara.

Ai ministri delle colonie e degli affari esteri sulla convenienza per l'Italia — fermo tenendo in modo assoluto il già affermato proposito dell'integrità politica dell'Impero etiopico — di iniziarvi una sollecita opera di valorizzazione economica in pieno e amichevole accordo col Governo di quell'Impero.

Bacelli, Scialoja, Thaon di Revel, Mengarini.

Interrogazione:

Al ministro dei lavori pubblici sulla imprescindibile necessità di prolungare dalla stazione di Salerno a quella di Battipaglia il doppio binario di corsa per assicurare il desiderato e necessario miglioramento del servizio ferroviario sulla linea per Brindisi attraverso la Basilicata e le Puglie e su quella per le Calabrie e la Sicilia.

Libertini, Di Sant'Onofrio, Chimienti, Cassis, Auteri Berretta, Delle Torrazze, Inghilleri, D'Alife, Ridola, Mango, Francica-Nava, Cocuzza, Mosca.

Interrogazioni con risposta scritta:

Al ministro della pubblica istruzione per sapere se sia vero che una impresa di privata speculazione abbia sotto l'alto patronato del sottosegretario di Stato alle belle arti fondato un teatro sperimentale con danze, pantomime, sala futurista e bar americano; e se sia ammissibile che sotto il medesimo « alto patronato » una impresa privata in Roma, via degli Avignonesi, 7, si chiami « Istituto italiano per esposizioni nazionali all'estero ».

Beltrami.

Al ministro della pubblica istruzione per conoscere quale sia il suo pensiero riguardo ai voti ripetutamente espressi dai dirigenti degli

asili infantili, i quali si sono rivolti al Ministero per chiedere:

1° Considerando che il regolamento 14 maggio 1916, n. 1216, all'art. 25 prescrive che durante un quinquennio potranno essere ammesse all'esame di maestre giardiniere presso la scuola magistrale pratica, senza averne frequentato i corsi, le insegnanti di asilo che da più di due anni prestino lodevole servizio, purchè siano fornite della licenza complementare o tecnica, o del certificato di promozione alla quarta ginnasiale, e viceversa le vicende del quinquennio non hanno permesso a molte di loro di uniformarsi alle dette disposizioni, tanto più che le scuole pratiche magistrali sono tre in tutta Italia (Milano, Fossombrone, Marcianise), in attesa di una riforma completa di esso regolamento, che sia almeno prorogato per altro congruo termine il provvedimento;

2° Che siano determinati i titoli sufficienti, oltre i sopra detti, per l'ammissione alle scuole pratiche magistrali annesse agli asili modello di dette città, e sia fissato il programma specifico, mai enunciato, per l'ammissione al primo anno delle medesime scuole per le giovinette che abbiano compiuto i quattordici anni di età;

3° Se crede il ministro che bastino tre sole sedi in tutta Italia per gli esami di abilitazione contemplati nel regolamento, e come intenda provvedere.

Montresor.

Al ministro delle finanze per conoscere se, obiettivamente esaminando, non riconosca soverchiamente oneroso per i contribuenti l'aver stabilito che nel corrente mese di giugno debba pagarsi la prima rata dell'imposta sul patrimonio per il 1923, mentre con la stessa data debbono già contemporaneamente esser pagate le ultime due rate della medesima imposta per gli anni 1921 e 1922.

Sembra si sarebbe potuto più equamente iniziare il pagamento dell'imposta 1923 colla rata del prossimo agosto.

Di Saluzzo.

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. I ministri competenti hanno trasmesso risposta scritta alle interrogazioni degli onorevoli senatori: Zippel, Bouvier, Mon-

tresor, Chiappelli, Sili, Cencelli ed altri, Beltrami.

A norma del regolamento, saranno inserite nel resoconto stenografico della seduta odierna,

Domani seduta pubblica alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 (N. 384);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 385);

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 1382, che stabilisce norme per la produzione ed il commercio del seme-bachi da seta (N. 336);

Computo del tempo trascorso in zona di armistizio o in luoghi di cura per ferite e malattie riportate in guerra (N. 283);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1920, n. 1314, che sopprime le Commissioni esistenti presso il Ministero della guerra per l'esame delle controversie dipendenti dallo stato di guerra (N. 361);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 luglio 1919, n. 1390, concernente il trattamento di pensione degli ufficiali della posizione ausiliaria e della riserva ascritti all'esercito, all'armata e al Corpo della Regia guardia di finanza, richiamati in servizio durante la guerra (N. 364);

Conversione in legge del Regio decreto-legge n. 849, in data 22 giugno 1920, che sopprime la Direzione Generale di Aeronautica, già posta alla dipendenza del Ministero dell'Industria e Commercio, trasferendone le attribuzioni al Ministero della guerra (N. 382);

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1920, n. 1673, relativo a indennità di caro viveri ai sottufficiali della Regia marina celibi o vedovi senza prole (N. 366);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 345, che estende all'amministrazione marittima le disposizioni dell'articolo 7 della legge 17 luglio 1910, n. 511, relativo alla emissione di mandati di anticipa-

zione a favore delle Direzioni e Sottodirezioni di Commissariato militare marittimo.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1347, che modifica l'articolo 4 della legge 25 giugno 1909, n. 365, relativa all'ordinamento amministrativo e contabile della Regia Marina, e che stabilisce le modalità da osservare nei pagamenti delle spettanze al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi (N. 374);

Conversione in legge del Regio decreto 13 maggio 1915, n. 707, relativo alla esenzione dei funzionari delle capitanerie di porto dall'obbligo del servizio militare (N. 369);

Concessione passaporti per l'estero ai militari del Corpo Reale Equipaggi (N. 391);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1445, recante autorizzazione alla spesa di lire 485,490.60 per acquisto del fondo denominato « Arcà in Stilo » (Reggio Calabria) giusta l'atto 27 luglio 1905, stipulato presso l'Intendenza di finanza di Napoli (N. 227);

Conversione modificativa di quella in data 25 maggio 1913 per la sistemazione e l'esercizio delle Grotte termali demaniali di Santa Cesarea, in provincia di Lecce (N. 204);

Conversione in legge del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 779, che applica il sistema dei ruoli aperti ad alcune categorie di personale tecnico provinciale dipendenti dal Ministero per l'Agricoltura (N. 393);

Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia (N. 304).

La seduta è tolta (ore 19).

Risposte scritte ad interrogazioni.

ZIPPEL. — Al Presidente del Consiglio, ministro dell'Interno e al ministro della pubblica istruzione, per sapere se si verifichi la notizia che l'esecuzione del decreto legge Corbino concernente l'obbligo scolastico degli alunni italiani delle terre redente verrebbe sospesa e comunque modificata ai danni delle nostre necessità nazionali, ciò che produrrebbe irreparabile discredito del prestigio dello Stato

e perturbazioni gravissime nella pacifica convivenza delle due nazionalità dimoranti nelle valli Atesine.

RISPOSTA. — L'esecuzione del decreto legge 28 agosto 1921 non è stata sospesa nè comunque modificata.

Con decreto ministeriale 12 aprile u. s. numero 641, d'accordo con S. E. il presidente del Consiglio, fu soltanto avvertito il Commissario generale civile che contro le decisioni da lui prese quale capo dell'autorità scolastica provinciale, sull'argomento dell'obbligo in dipendenza della lingua d'uso e su quello delle conseguenti sanzioni in confronto dei trasgressori, doveva restare in ogni caso salvo il diritto di ricorso al Ministero ai sensi dell'art. 32 della legge provinciale 30 aprile 1892, n. 7 vigente nella Venezia Tridentina.

Ora poi con telegramma 29 stesso aprile è stato significato al Commissario generale civile a chiarimento e complemento della ricordata lettera, quanto segue:

« Ricorsi Ministero contro provvedimenti V. E. applicazione decreto luogotenenziale 28 agosto 1921, non sono ammessi per casi in cui padri famiglia accettarono provvedimento inviando figli scuola italiana. Ricorsi hanno effetto sospensivo salvo contraria dichiarazione V. E. norma art. 39 legge 30 aprile 1892 stop. In ogni caso Ministero deciderà su ricorsi entro termine massimo quindici giorni. Stop. Ricorsi Ministero dovranno inoltrarsi per il tramite Commissariato generale civile ».

Il ministro

ANILE.

MONTRESOR. — Al ministro degli affari esteri per conoscere se non creda opportuno e doveroso ridestare la fiducia verso la madre patria dei nostri connazionali residenti nel Cile, i quali, per noti e incresciosi eventi, non videro riconosciuto il loro diritto di sottoscrittori del nostro VI Prestito Nazionale.

RISPOSTA. — Per il collocamento del sesto Prestito nazionale fu intensificata pure al Cile da parte dei Regi rappresentanti la più attiva propaganda tanto che si raccolsero somme ben maggiori di quelle raccolte per i precedenti prestiti.

Disgraziatamente una delle ditte raccoglitrice e precisamente la ditta Mazzei e C. in seguito alla grave crisi repentinamente avvenuta nel Cile, non potè far fronte ai suoi impegni e rimase scoperta per circa 5 milioni e mezzo nominali di lire a danno dei sottoscrittori del prestito stesso.

La massa dei creditori accordò alla ditta Mazzei una moratoria in base alla quale i predetti sottoscrittori dovevano ricevere un milione di pesos pagabili in quattro rate, di cui la prima è già stata versata. Il Ministero degli affari esteri compreso della gravità della questione stava prendendo con il Ministero del tesoro i necessari accordi per tutelare nello stesso tempo sia gli eventuali diritti dei sottoscrittori sia i supremi interessi dell'Erario ma nel corso delle trattative perveniva dalla Regia legazione di Santiago la notizia che la casa Mazzei con il concorso di altri elementi si disponeva a ricostituirsi in una nuova società anonima e che questa avrebbe dato le più ampie garanzie sul rimborso ai sottoscrittori del milione di pesos di cui al concordato stipulato tra i sottoscrittori stessi ed il Banco Mazzei dopo l'avvenuta moratoria della predetta ditta Mazzei.

Questo nuovo fatto rese necessario sospendere la trattazione della vertenza in attesa di avere da Santiago tutti gli elementi indispensabili a porre in grado il Regio Governo di riconoscere la consistenza della nuova ditta e la reale situazione di fatto che veniva a crearsi con la trasformazione del Banco Mazzei.

Posso pertanto assicurare l'onorevole interrogante che il Governo non mancherà di affrontare definitivamente il problema cercando di risolverlo in modo che venga salvaguardato il prestigio del nostro Paese in quell'importante colonia italiana.

Il Sottosegretario di Stato

TOSTI DI VALMINUTA

BELTRAMI. — Al ministro della pubblica istruzione. Per sapere se sia vero che una impresa di privata speculazione abbia sotto l'alto patronato del sottosegretario alle belle arti « fondato un teatro sperimentale con danze, pantomime, sala futurista e bar americano e se sia ammissibile che sotto il medesimo "alto pa-

tronato" impresa privata in Roma, via degli Avignonesi, 7, si chiami "Istituto Italiano per Esposizioni nazionali all'estero" ».

RISPOSTA. — La Casa d'arte Bragaglia alla quale evidentemente l'onorevole interrogante si riferisce, mai è stata in rapporto con questa Direzione generale, dal cui archivio, infatti nulla assolutamente risulta. È da supporre che in epoca precedente alla mia gestione un patrocinio, in forma privata, e, comunque, non ufficiale, possa essere stato promesso in vista del programma e dei fini artistici dichiarati dalla Casa suddetta. Assicuro ad ogni modo l'onorevole interrogante che provvedo immediatamente a eliminare uno stato di fatto che non è regolare nei riguardi di questo sottosegretariato.

Il Sottosegretario alle belle arti

CALÒ.

BOUVIER. — Al ministro dei lavori pubblici se non ritenga necessario di dare esecuzione ai lavori per un tratto di galleria artificiale per riparare dalle valanghe la strada nazionale del Monginevro in base al progetto d'urgenza trasmesso a codesto Ministero dall'Ufficio del Genio civile di Torino, e ciò onde evitare il pericolo di nuove disgrazie che purtroppo in quella località furono già abbastanza numerose.

RISPOSTA. — Per la costruzione di una galleria artificiale paravalanghe su di un tratto della strada principale del Monginevro, l'Ufficio del Genio civile di Torino ha presentato a questo Ministero un progetto dell'importo di lire 406,000, per la cui autorizzazione si è già preparato apposito decreto che attualmente trovasi insospeso per assoluta mancanza di fondi, sul capitolo relativo del bilancio di questo Ministero, da cui devesi trarre la somma suddetta.

Posso ad ogni modo assicurare l'onorevole interrogante che non appena il tesoro avrà concesso le nuove assegnazioni, non mancherò di dare sollecito corso al decreto in parola.

Il Ministro

V. RICCIO.

SILI, CENCELLI, DE AMICIS, VALENZANI, PELLERANO, BISCARETTI. — Al ministro delle poste « sul ritardo frapposto a collegare telefonica-

mente i capiluoghi di mandamento di Magliano Sabino e Civitacastellana con la rete interurbana nazionale ».

RISPOSTA. — In base al decreto di concessione del 27 luglio 1920, la Società Volsinia di elettricità aveva l'obbligo di attivare entro 18 mesi dalla data suddetta la linea Roma-Morlupo-Civita Castellana. Il termine suddetto è però cominciato a decorrere soltanto dal 1° gennaio 1921 in virtù delle disposizioni generali, le quali sanciscono che i termini stabiliti per l'attivazione degli impianti telefonici dovevano decorrere dal 60° giorno successivo alla data della pace, firmata al 30 ottobre 1920 dal Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1389.

A tale obbligo la Società non è venuta meno inquantochè l'impianto risulta pressochè ultimato, non restando che da posare un breve tratto di linea interessante il territorio di Roma.

In dipendenza dell'attivazione del predetto circuito interurbano anche il capoluogo di Magliano Sabino, da tempo rilegato in estensione della rete urbana di Civita Castellana, potrà corrispondere sulla rete telefonica interurbana a traverso la centrale stessa.

Mi onoro in conseguenza dare formale assicurazione agli onorevoli interroganti che nel termine stabilito, cioè entro il 30 giugno p. v. l'impianto invocato sarà attivato al pubblico servizio.

Il Ministro.

FULCI.

CHIAPPELLI. — Al ministro delle poste e telegrafi « per conoscere perchè sia lecito all'ufficio e direzione delle poste di Firenze non effettuare nei giorni festivi l'unica distribuzione della corrispondenza, che pur non manca in nessun altro dei centri maggiori e dei minori, da Roma alla vicina Settignano, avvertendo che se una delle due distribuzioni postali (quella delle stampe e giornali e quella della corrispondenza privata) dovesse mancare, minor danno verrebbe dalla soppressione della prima (che pur vien fatta in parte) che non della seconda, la cui soppressione che per l'accumularsi delle lettere, si estende alla metà del lunedì successivo, e perciò dura effettivamente un giorno e mezzo, reca grave danno e per-

turbamento alla vita del commercio, alla necessità della cultura e delle relazioni sociali e familiari ».

RISPOSTA. — La soppressione del recapito delle corrispondenze nei giorni festivi fu determinata innanzi tutto, dalla necessità di realizzare una economia, con l'eliminare le prestazioni straordinarie retribuite, cui dava luogo il servizio di cui si tratta. Inoltre con tale provvedimento l'Amministrazione si mise in grado di aderire nella più larga misura possibile al desiderio manifestato reiteratamente dal personale subalterno, di fruire cioè del riposo settimanale. Beninteso nei giorni suddetti, si svolge sempre e dovunque regolarmente il servizio di distribuzione delle corrispondenze per espresso e pei telegrammi, e gli abbonati al Casellario americano possono egualmente ritirare la propria corrispondenza della posta.

La limitazione festiva, oltrechè in tutti i capoluoghi di circondario, vige da tempo completamente, nei seguenti capoluoghi di provincia: Ancona, Bergamo, Bologna, Brescia, Cremona, Ferrara, Livorno, Milano, Novara, Parma, Pavia, Piacenza, Reggio Emilia, Rovigo, Sassari e Treviso, e nei centri di Forlì, Genova e Torino è disposto il recapito domenicale dei soli periodici. Nè ciò ha dato luogo finora a nessuna lagnanza da parte del pubblico e delle autorità dato che non solo gli uffici pubblici, ma anche gli Istituti di credito, le industrie e perfino la stampa quotidiana sospendono la propria attività, durante i giorni festivi.

Ciò posto, non riscontrandosi ragioni gravi per ripristinare nei giorni festivi la distribuzione delle corrispondenze nelle città in cui fu sospesa, provocando una spesa che il bilancio non può sopportare, spiace di non poter modificare l'attuale stato di cose.

Il Ministro.

FULCI.

MONTRESOR. — Al ministro della pubblica istruzione per conoscere quale sia il suo pensiero riguardo ai voti ripetutamente espressi dei dirigenti degli asili infantili, i quali si sono rivolti al Ministero per chiedere :

1) Considerando che il regolamento 14 maggio 1916, n. 1216 all'art. 25 prescrive che durante un quinquennio potranno essere ammesse all'esame di maestre giardiniere presso la scuola

magistrale pratica, senza averne frequentato i corsi, le insegnanti di asilo che da più di due anni prestino lodevole servizio, purchè siano fornite della licenza complementare o tecnica o del certificato di promozione alla quarta ginnasiale, e viceversa le vicende del quinquennio non hanno permesso a molte di loro di uniformarsi alle dette disposizioni, tanto più che le scuole pratiche magistrali sono tre in tutta Italia (Milano, Fossombrone, Marcianise), in attesa di una riforma completa di esso regolamento, che sia almeno prorogato per altro congruo termine il provvedimento;

2) che siano determinati i titoli sufficienti oltre i sopra detti, per l'ammissione alle scuole pratiche magistrali annesse agli asili modello di dette città, e sia fissato il programma specifico, mai annunciato, per l'ammissione al primo anno delle medesime scuole per le giovanette che abbiano compiuto i 14 anni di età;

3) se crede il ministro che bastino tre sole sedi in tutta Italia per gli esami di abilitazione contemplati nel regolamento, e come intenda provvedere.

RISPOSTA. — 1) L'art. 25 del regolamento 14 maggio 1916, n. 1216, disponeva, in via eccezionale, per un quinquennio che coloro, che avessero prestato lodevole servizio per due anni presso un asilo d'infanzia, potevano presentarsi a sostenere gli esami per il conseguimento del diploma di maestra giardiniera presso una scuola magistrale pratica senza frequentarne i corsi, purchè munite del titolo richiesto per l'ammissione ai corsi stessi.

Tale disposizione fu inserita nel regolamento per facilitare entro un congruo termine alle maestre di asilo il conseguimento del titolo.

Certo che lo scarso numero di scuole magistrali che è stato possibile finora istituire ha reso meno facile per le aspiranti il poter beneficiare di quella disposizione transitoria, nonostante il periodo non breve di sua efficacia.

In occasione di una riforma del regolamento citato, il Ministero non mancherà di esaminare la opportunità di prorogare ancora per qualche anno la norma dell'art. 15.

2) Nella stessa occasione della riforma del regolamento suddetto, il Ministero provvederà anche a determinare i titoli sufficienti, oltre quelli indicati dall'art. 13 del regolamento medesimo, per l'ammissione al primo corso delle scuole pratiche magistrali annesse agli asili modello, e a fissare il programma degli esami di ammissione. per le giovanette che abbiano compiuto i 14 anni.

3) Le scuole pratiche magistrali vengono istituite in base ad apposite convenzioni tra il Ministero e l'Ente che mantiene, in un dato comune, un asilo infantile. Non è quindi possibile aumentare il numero di queste scuole senza che un altro Ente si trovi nelle condizioni necessarie per potere stipulare la convenzione, attualmente le scuole magistrali pratiche sono tre; sono però in corso le pratiche per la istituzione di un'altra scuola magistrale annessa all'asilo infantile « Moreno » nel comune di Ivrea.

Il Ministro
ANILE.

Licenziato per la stampa il 17 giugno 1922 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.